



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2025 FASCICOLO III

Maria Cristina Carbone

**La disciplina dell'adozione
tra scelta legislativa e decisione giurisprudenziale**

7 novembre 2025



Maria Cristina Carbone

La disciplina dell'adozione tra scelta legislativa e decisione giurisprudenziale*

SOMMARIO: 1. Premessa: circoscrizione dell'oggetto di indagine. – 2. Il riconoscimento dei rapporti di parentela dell'adottato in casi particolari ad opera della sentenza n. 79 del 2022. – 3. La possibilità di un'adozione "aperta" alla famiglia di origine: la sentenza n. 183 del 2023. – 4. L'accesso della persona singola all'adozione internazionale in seguito alla sentenza n. 33 del 2025. – 5. Il principio dei *best interests of the child* nella logica decisionale della Corte costituzionale. – 6. Il migliore interesse del minore come criterio "adattivo" nella disciplina dell'adozione ridefinita dalla giurisprudenza costituzionale. – 7. La valorizzazione dei legami affettivi nella logica costituzionale dell'adozione. – 8. Dalla norma al "fatto di sentimento". – 9. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT: *This article explores the Constitutional Court's evolving jurisprudence on adoption, which has progressively reshaped the institution within a constitutional framework centered on the person and her relational dimension. The Court's reasoning reveals a gradual shift from a formal and typified conception of adoption to a substantive one, grounded in the best interests of the child as a dynamic constitutional criterion. By reconstructing the meaning of filiation considering affective ties and individual circumstances, the Court has transformed the legal paradigm into a relational one, extending the judge's role in concretizing constitutional principles. This development enhances the effectiveness of rights protection but simultaneously exposes the legal system to interpretative fragmentation and to the erosion of legislative coherence. Adoption thus becomes a privileged site for observing the changing balance between law and constitutional adjudication, where judicial creativity operates within the silences of a hesitant legislator. The open question remains how the constitutional order can reconcile the need to adapt to social transformation with the preservation of its normative consistency.*

1. Premessa: circoscrizione dell'oggetto di indagine

La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente assunto un ruolo decisivo nella ridefinizione dei fondamenti assiologici e nella ricomposizione sistematica della disciplina in materia di adozione. In particolare, le sentenze [n. 79 del 2022](#), [n. 183 del 2023](#) e [n. 33 del 2025](#)



* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

Maria Cristina Carbone è Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale e docente a contratto di Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto dei servizi sociali presso l'Università di Torino.



si segnalano non solo per la rilevanza delle questioni affrontate, ma soprattutto per la coerenza metodologica che le accomuna e che delinea un percorso interpretativo unitario, nel quale l'adozione viene sottratta alla rigidità della forma legale e restituita alla sua funzione di strumento di tutela personalistica.

Infatti, pur muovendo da casi diversi, le pronunce condividono un tratto comune nell'assunzione del migliore interesse del minore come criterio teleologico dell'intero sistema e, insieme, come parametro operativo del giudizio di costituzionalità. Parimenti, in un'angolatura differente ma collegata, il principio viene configurato come regola di condotta per il giudice ordinario che è chiamato a orientare la propria decisione alla luce delle peculiarità della vicenda concreta, evitando di ridurla a un'espressione di modelli astratti o di automatismi normativi.

Da tale evoluzione si ricava un profondo mutamento degli equilibri tra giudice e legislatore positivo, nonché tra quest'ultimo e la Corte costituzionale. Nel graduale disallinearsi tra la norma e la realtà familiare, la Consulta ha progressivamente ampliato il perimetro della propria funzione di garanzia, assumendo un ruolo via via più rilevante e, in taluni ambiti, supplente rispetto al legislatore. L'estensione dell'attività ermeneutica - fenomeno che ha interessato, in senso lato, l'intero ambito delle relazioni affettive - si configura come reazione all'inerzia del legislatore, rimasto silente di fronte a questioni ormai divenute centrali nel processo di trasformazione delle relazioni personali e nella conseguente ridefinizione della loro dimensione giuridica.

In questo spazio di necessità, la Corte ha progressivamente plasmato la disciplina dell'adozione mediante un itinerario interpretativo che, nel perseguire l'effettività dei diritti fondamentali, ha finito per incidere sulla stessa fisionomia dell'istituto, ridisegnanandone i confini.

Invero, la tematica dell'adozione è stata tradizionalmente oggetto di una riflessione, ampia e stratificata, da parte della dottrina civilistica, che ne ha indagato la struttura formale, la natura del vincolo, i presupposti soggettivi e le finalità di protezione dell'infanzia, concentrandosi in particolare sull'equilibrio tra l'interesse del minore e quello della coppia adottante. Si tratta, com'è noto, di un approccio volto a definire l'istituto nella sua dimensione ordinamentale e a ricostruirne la coerenza interna alla luce della disciplina codicistica e delle riforme legislative succedutesi nel tempo.

Il presente contributo si colloca, invece, su un diverso piano di indagine, quello del diritto costituzionale.

L'analisi di alcune pronunce in materia di adozione diventa occasione per riflettere sulla capacità - e sui limiti - di una giurisprudenza che si muove su un crinale sottile, nella tensione tra la fedeltà ai principi costituzionali e l'esigenza di fornire risposte a una realtà sociale in continua trasformazione.



Proprio in tale tensione si annida il rischio di un'eccessiva individualizzazione delle decisioni, nella quale la singolarità dei casi può finire per attenuare la tenuta complessiva delle garanzie e offuscare la dimensione unitaria dell'ordinamento. È un equilibrio instabile che rappresenta al tempo stesso la forza e la fragilità del "diritto costituzionale vivente"¹.

Le tre decisioni assunte come casi di analisi delineano un itinerario di rielaborazione dell'istituto dell'adozione, nel quale l'opera interpretativa della Corte diviene insieme strumento di adattamento del diritto e sede di confronto critico con il dato legislativo. L'intervento del giudice costituzionale non si esaurisce nel colmare lacune, ma ricompone la materia in una prospettiva evolutiva, assumendo la tutela del minore quale fulcro attorno al quale si ridisegnano i rapporti tra libertà, responsabilità e relazioni familiari.

L'indagine, dunque, si concentrerà sul passaggio da un sistema ancorato a modelli tipizzati di genitorialità a un diritto capace di confrontarsi con la pluralità delle forme affettive, interrogando le modalità attraverso cui i principi costituzionali si traducono in criteri operativi e, in ultima istanza, in regole di decisione. Le questioni attinenti alla procreazione medicalmente assistita, al riconoscimento di atti di nascita formati all'estero o alla gestazione per altri resteranno sullo sfondo: pur inscrivendosi nel medesimo orizzonte della tutela dei legami familiari, esse esigono un autonomo approfondimento teorico, non compatibile con il perimetro del presente contributo.

2. Il riconoscimento dei rapporti di parentela dell'adottato in casi particolari ad opera della sentenza n. [79 del 2022](#)

La sentenza n. [79 del 2022](#)² ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, per rinvio all'art. 300, comma 2, c.c., escludeva, nell'adozione

* Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale e docente a contratto di Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto dei servizi sociali presso l'Università di Torino.

¹ Con riferimento al "diritto costituzionale vivente" si vedano: V. BALDINI, *La democrazia pluralista nei mutamenti dell'esperienza contemporanea*, in [Dirittifondamentali.it](#), 2/2024, 66; ID., *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Cacucci, Bari 2023; A. MANGIA, *Mutamento costituzionale e dogmatica giuridica*, in *Lo Stato*, 19/2022, 61; M. CAVINO, *Diritto vivente [aggiornamento]*, voce in *Digesto disc. pubbl.*, Utet, Torino, 2010, 134; A. SPADARO, *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quaderni costituzionali*, 3/1998, 343; C. ESPOSITO, *Diritto costituzionale vivente: Capo dello Stato ed altri saggi*, a cura di D. Nocilla, Giuffrè, Milano, 1992; ID., *Diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione*, in *Giur. cost.*, 1/1962, 605; S. MANGIAMELLI, *Sentenze interpretative, interpretazione giudiziale e «diritto vivente» (in margine ad una decisione sul procedimento di determinazione dell'indennizzo espropriativo nel sistema alto-atesino)*, in *Giur. cost.*, 2/1989, 22.

² Corte cost., [28 marzo 2022, n. 79](#), in *Fam. e dir.*, 10/2022, 897, con nota di M. SESTA, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*. Tale sentenza è commentata



in casi particolari³, la costituzione di rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti dell'adottante. L'effetto è l'allineamento della tutela del minore adottato in casi particolari a quella propria della filiazione adottiva "piena", mediante la rimozione di una discriminazione che negava rilevanza giuridica a legami familiari effettivamente vissuti.

L'incidente trae origine dall'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bologna, che, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, dubitava della compatibilità costituzionale della disciplina richiamata. La vicenda riguardava la domanda del genitore sociale e *partner*, unito civilmente, del genitore biologico, volta all'adozione in casi particolari della figlia di quest'ultimo e al riconoscimento, in capo alla minore, dei rapporti di parentela con i familiari dell'adottante.

Il giudice rimettente, pur accogliendo la domanda di adozione, rilevava l'impossibilità, alla luce del vigente assetto normativo, di attribuire automaticamente anche il vincolo di parentela, poiché la combinazione dell'art. 55 della legge n. 184 del 1983 con l'art. 300, comma 2, c.c. ne sanciva espressamente l'esclusione. Né appariva percorribile un'interpretazione estensiva o evolutiva dell'art. 74 c.c. che, per via ermeneutica, conducesse a una tacita abrogazione del divieto, imposto in modo testuale dal rinvio contenuto nella disposizione censurata.

Nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* osservava come tale disciplina violasse, anzitutto, gli artt. 3 e 31 Cost., in quanto in contrasto con il principio di pari trattamento di tutti i figli, nati nel matrimonio, fuori del matrimonio o adottivi, principio rafforzato dalla riforma unificatrice della filiazione introdotta con la legge 10 dicembre 2012,

altresì da F. AZZARRI, *L'adottato in casi particolari e l'unicità dello stato di figlio: riflessi sistematici del tramonto di un dogma*, in *Genlus*, 2022, 180, anche su [Online first](#); M. BIANCA, *La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione*, in *Famiglia*, 3/2022, 364; M.C. CARBONE, [Famiglia e nuovi rapporti di parentela: la Corte costituzionale traccia il sentiero per il riconoscimento giuridico della "familiarità sociale"](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2022/III](#), 1155; M. CINQUE, *Nuova parentela da adozione in casi particolari: impatto sul sistema e nati da surrogazione di maternità*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2022, 1013; G. Ferrando, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, in [Questione Giustizia](#), 7 giugno 2022; A. PALMIERI, *Adozione mite: l'adottato non è più un «estraneo» per i parenti dell'adottante*, in *Foro. it.*, 1/2022, 2936; M.C. VENUTI, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela tra adottato e famiglia dell'adottante secondo la Corte costituzionale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, 567. Si vedano, in proposito, altresì, le riflessioni di R. SENIGAGLIA, *Criticità della disciplina dell'adozione in casi particolari dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.* 2022, 1333.

³ Disciplinata dall'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e introdotta con l'intento di offrire tutela a minori che, pur non versando in una situazione di abbandono giuridicamente dichiarata ai sensi degli artt. 8 e ss. della stessa legge, necessitano comunque di un inserimento stabile e duraturo in un contesto familiare idoneo. Dal punto di vista sostanziale, questa forma di adozione nasce come strumento di flessibilità per adeguare la disciplina alle situazioni reali, privilegiando il consolidamento di relazioni affettive già esistenti e significative rispetto all'applicazione rigida del modello dell'adozione legittimante.



n. 219, che ha definitivamente eliminato ogni residua forma di discriminazione connessa all'origine del rapporto filiale.

Inoltre, la norma risultava incompatibile con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU⁴, che tutela la vita privata e familiare e riconosce nelle relazioni parentali un elemento essenziale dell'esperienza familiare, nonché presidio irrinunciabile della dimensione affettiva e identitaria della persona.

Le motivazioni della pronuncia si sviluppano lungo un percorso argomentativo articolato in passaggi concettualmente distinti ma intimamente connessi.

In primo luogo, il Giudice delle leggi procede a una ricostruzione sistematica e diacronica dell'adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, ripercorrendone l'evoluzione funzionale dalla genesi legislativa sino alle applicazioni più recenti. Nella sua configurazione originaria, l'istituto era concepito quale strumento eccezionale e residuale, volto a conferire riconoscimento giuridico al legame affettivo instauratosi tra il minore e la persona, o la coppia, che se ne prendesse cura in modo stabile, senza tuttavia recidere il vincolo con la famiglia di origine. La *ratio legis* si collocava, pertanto,

⁴ L'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si configura non solo quale garanzia di tipo negativo, vale a dire quale limite all'ingerenza arbitraria da parte dei pubblici poteri nella sfera privata e familiare dell'individuo, ma anche, e soprattutto, quale fonte di obblighi positivi a carico degli Stati contraenti. La protezione convenzionale della *vita privata e familiare*, infatti, non si esaurisce nella prescrizione di un'astensione dello Stato nei casi non consentiti dal paragrafo 2 della disposizione, ma richiede altresì che gli Stati realizzino un sistema normativo e giurisprudenziale idoneo a rendere effettiva e concreta tale tutela, al fine di evitare che essa resti confinata a una mera enunciazione di principio. A ben vedere, la Corte EDU, in un percorso giurisprudenziale che si è andato consolidando nel tempo, come attestano, le sentenze 27 maggio 2021, [J. Marchi c. Italia](#); 21 luglio 2015, [Oliari e altri c. Italia](#); 20 gennaio 2015, [Gozum c. Turchia](#); 4 ottobre 2012, [Harroudj c. Francia](#); 16 dicembre 2010, [A, B e C. c. Irlanda](#); 28 maggio 1985, [Abdulaziz, Cabales e Balkandali. c. Regno Unito](#), ha interpretato la norma in questione in chiave evolutiva e funzionale, nel senso di una espansione progressiva delle garanzie, in risposta ai mutamenti del tessuto sociale e alle nuove configurazioni delle relazioni affettive e familiari. Tale approccio ermeneutico impone agli ordinamenti interni di non arrestarsi a una concezione formale della protezione dei diritti, ma di predisporre strumenti giuridici – siano essi legislativi, amministrativi o giurisdizionali – capaci di dare attuazione sostanziale al principio del rispetto della persona nella sua interezza, quale essere umano titolare di dignità, identità, relazioni affettive e appartenenze familiari. In altri termini, si impone una concezione attiva e proattiva della garanzia convenzionale, la quale chiama in causa lo Stato non soltanto nella sua veste di possibile autore di violazioni, ma anche come soggetto tenuto a farsi promotore delle condizioni strutturali e normative necessarie affinché il diritto alla vita privata e familiare trovi piena espressione nella realtà concreta. Questa impostazione, che pone al centro la *effettività* della tutela, rappresenta una sfida per i sistemi giuridici nazionali, specialmente laddove essi risultino ancorati a visioni tradizionali e statiche dei rapporti familiari e dell'identità personale. L'obbligo positivo discendente dall'art. 8 CEDU si traduce, dunque, in un dovere di adattamento continuo delle strutture legali agli sviluppi del reale, in un'ottica di diritto vivente, che rifugge le logiche di mera conformità formale e si apre a una concezione dinamica della legalità, centrata sulla persona e sulla sua piena inclusione nel tessuto dei diritti.



in un'ottica di protezione minima, destinata a colmare situazioni peculiari di fatto, senza incidere sull'assetto complessivo delle relazioni parentali preesistenti.

Col tempo, però, la portata applicativa dell'istituto si è progressivamente ampliata, anche per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, che ne ha sottolineato la funzione strumentale rispetto al migliore interesse del minore. Da soluzione eccezionale e marginale, l'adozione in casi particolari è divenuta uno strumento generale di protezione, idoneo a sottrarre il minore in condizione di semi-abbandono, e dunque privo di cure genitoriali adeguate, al destino del ricovero istituzionale o al perpetuarsi di affidamenti temporanei, entrambi potenzialmente pregiudizievoli per un equilibrato sviluppo della personalità.

In una fase più recente, l'istituto è stato ulteriormente valorizzato quale mezzo idoneo a conferire riconoscimento giuridico a rapporti affettivi che, pur privi di formale investitura normativa, presentano un'intensità e una stabilità assimilabili al legame genitoriale. Ciò si è verificato, in particolare, nelle ipotesi in cui l'adottante fosse il partner del genitore biologico dell'adottando, anche in contesti omoaffettivi. In tali circostanze, soprattutto quando il minore fosse nato a seguito di pratiche di procreazione medicalmente assistita, non si pone l'esigenza di tutelare un "nucleo familiare originario" distinto da quello in cui egli è cresciuto sin dalla nascita; la sua esperienza affettiva si identifica interamente nel genitore biologico e nel partner adottante e, per riflesso, si estende alle rispettive famiglie di origine, percepite come parte integrante della propria realtà familiare.

Il secondo perno dell'argomentazione della Corte è costituito dalla riaffermazione del principio, ormai consolidato tanto nel diritto vivente quanto nella sua stessa giurisprudenza, secondo cui, nelle decisioni incidenti sullo *status* del minore, la valutazione prioritaria deve ancorarsi al suo migliore interesse. Ne discende che l'elaborazione di modelli interpretativi volti ad assicurare la massima protezione possibile non mira a legittimare il desiderio di genitorialità degli adulti, desiderio che, in talune ipotesi, può persino derivare da pratiche vietate dall'ordinamento, come la surrogazione di maternità, ma si orienta esclusivamente alla tutela di situazioni di fatto nelle quali il minore intrattenga una relazione affettiva stabile e significativa con il partner del genitore biologico.

Muovendo da tali premesse, la Corte esclude, in terzo luogo, la praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 55 della legge n. 184 del 1983 che consenta di superare il divieto di riconoscimento del vincolo di parentela tra l'adottato e i parenti dell'adottante. Viene, in particolare, respinta la tesi secondo cui tale divieto sarebbe stato tacitamente abrogato dalla modifica dell'art. 74 c.c. introdotta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 219 del 2012. La Consulta osserva che la riforma unificatrice della filiazione, unitamente al successivo d.lgs. n. 154 del 2013, pur avendo inciso in profondità sulla disciplina della parentela e consacrato il principio di unicità dello *status* di figlio, non ha incluso tra le disposizioni abrogate l'art. 300, comma 2, c.c., espressamente richiamato dall'art. 55 citato, il quale continua a escludere la creazione di rapporti civili tra l'adottato e i parenti dell'adottante.



Nel delineare la *ratio* ispiratrice della normativa vigente in materia di filiazione, la Corte costituzionale adotta un'interpretazione marcatamente personalistica dei rapporti parentali, individuando il fulcro della protezione giuridica non nella struttura formale del rapporto tra i genitori, bensì nella salvaguardia della rete di legami affettivi che circondano il minore. Le "linee parentali" si proiettano, dunque, oltre il dato giuridico-formale della relazione tra i genitori, radicandosi nella dimensione sostanziale delle relazioni di cura, sostegno e appartenenza che si sviluppano attorno al minore.

In questa prospettiva, la Corte valorizza i legami derivanti dalla filiazione come parte di un sistema relazionale complesso, nel quale si intrecciano diritti e doveri dei parenti che, con continuità e responsabilità, accompagnano il percorso di crescita del minore, offrendo sostegno affettivo ed educativo, nonché garanzie patrimoniali. L'assunzione, quale parametro primario di riferimento, del principio del *best interest of the child* implica che l'adozione in casi particolari non possa essere configurata come vincolo attenuato, ma debba essere ricondotta a pieno titolo nello *status filiationis*. Ne consegue, per l'adottante, l'assunzione integrale della responsabilità genitoriale e, in forza dell'art. 48, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, l'obbligo di adempiere a tutti i doveri che l'art. 147 c.c. pone a carico dei genitori.

L'accertamento giudiziale volto a disporre l'adozione deve pertanto comprendere la valutazione dell'idoneità affettiva dell'adottante, della sua capacità educativa e dell'adeguatezza dell'ambiente familiare (art. 57, comma 2, della legge n. 184 del 1983). Nondimeno, la disciplina allora vigente celava una contraddizione rilevante: il minore adottato in casi particolari, pur acquisendo formalmente lo *status* di figlio, veniva privato, per espressa previsione normativa, dell'insieme di relazioni giuridicamente riconosciute che ordinariamente accompagnano la filiazione e che concorrono in modo essenziale alla formazione emotiva, sociale e identitaria della persona.

Sotto tale profilo, la Corte mette in luce l'irragionevolezza insita nel sistema. L'adozione in casi particolari, infatti, aggiunge al vincolo biologico un ulteriore vincolo giuridico di filiazione, con l'effetto di inserire il minore in una nuova comunità familiare che si affianca a quella di origine e contribuisce a definire la sua identità personale e sociale. Negare il riconoscimento giuridico dei rapporti di parentela derivanti da tale adozione significa, secondo la Consulta, negare la stessa identità del minore, perpetuando un retaggio culturale e normativo fondato su una "logica di appartenenza esclusiva" ormai incompatibile con il principio del migliore interesse del fanciullo.

Ne consegue che il trattamento riservato al minore adottato in casi particolari si traduce in una discriminazione rispetto al principio di unicità dello *status* di figlio, poiché soltanto a costui, in assenza di giustificazioni obiettive e ragionevoli, vengono preclusi i legami con i parenti dell'adottante. Si configura, così, una compressione ingiustificata di relazioni che, per la loro incidenza determinante sulla crescita e sullo sviluppo armonico della persona, richiederebbero, al contrario, un rafforzamento della tutela giuridica.



A ciò si aggiunge la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La giurisprudenza di Strasburgo ha chiarito, anche in casi relativi a minori nati a seguito di pratiche di surrogazione di maternità, che, pur non potendosi desumere dall'art. 8 un diritto generalizzato al riconoscimento di ogni rapporto di filiazione costituito all'estero, incombe tuttavia sugli Stati l'obbligo, entro il margine di apprezzamento loro riconosciuto, di predisporre strumenti idonei a preservare e tutelare i legami affettivi *de facto* instaurati tra il minore e il cosiddetto "genitore d'intenzione". Un'esigenza che discende dalla centralità assunta dalle relazioni parentali nella nozione convenzionale di "vita familiare" e che, *mutatis mutandis*, si riflette anche sui rapporti tra il minore e i parenti del genitore adottivo, i quali parimenti rappresentano un elemento primario e imprescindibile dell'esperienza familiare tutelata a livello sovranazionale. In tal modo, la [sentenza n. 79 del 2022](#) non si limita a rimuovere una discrasia normativa, ma segna il definitivo superamento di una concezione meramente formale dell'adozione in casi particolari.

Essa iscrive l'istituto nella logica unitaria dello *status filiationis*, riconoscendo centralità al migliore interesse del minore e attribuendo rilievo giuridico a quelle relazioni parentali che costituiscono parte integrante della sua identità personale e familiare. La decisione si colloca, pertanto, come tappa paradigmatica di un percorso volto a rimodellare la disciplina adottiva in senso relazionale e personalistico, anticipando sviluppi che emergeranno con ancora maggiore chiarezza nelle pronunce successive.

3. La possibilità di un'adozione "aperta" alla famiglia di origine: la sentenza n. 183 del 2023

Con la [sentenza n. 183 del 2023](#)⁵, la Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a scrutinare i profili di legittimità della disciplina dettata dalla legge n. 184 del 1983. L'intervento ha riguardato la compatibilità costituzionale dell'art. 27, comma 3, che prevede l'automatica interruzione di ogni rapporto tra il minore adottato e i familiari d'origine entro il quarto grado, alla luce del principio del migliore interesse del minore.

Il giudice *a quo* aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione denunciandone il contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 117 Cost., quest'ultimo in connessione con l'art. 8 CEDU, con l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) e con gli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991.

⁵ [Corte cost., 28 settembre 2023, n. 183](#), in *Giur. it.*, 2024, 2048, con nota di A. SPANGARO, *L'adozione duttile, in nome del miglior interesse del minore*, in *Fam. e dir.*, 2024, 121; M. DOGLIOTTI, *Questa è l'adozione da preferire*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2024, 320; M.C. ERRIGO, *Il preminente interesse del minore e la definizione dei rapporti familiari. Brevi considerazioni a margine della decisione della Corte costituzionale n. 183 del 2023*, in [Osservatorio AIC](#), 1/2024, 289.



La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 24 della Carta di Nizza, e ha ritenuto non fondate le censure prospettate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., nonché allo stesso art. 117 Cost. in connessione con l'art. 8 CEDU e con le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo sopra richiamate.

Il caso trae origine dall'ordinanza della Corte di cassazione del 5 gennaio 2023, relativa alla vicenda di due minori rimasti orfani in seguito a un atto di femminicidio. In assenza di parenti idonei entro il quarto grado, i minori erano stati dichiarati in stato di abbandono e, di conseguenza, adottabili ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983, il quale sancisce la cessazione di ogni legame con la famiglia biologica.

Il Tribunale per i minorenni di Milano aveva ritenuto non necessario procedere alla dichiarazione di adottabilità, mentre la Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'adozione. Contro tale pronuncia il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 7 e 44 della medesima legge, in quanto la Corte territoriale avrebbe attribuito all'adozione legittimante caratteristiche proprie dell'adozione in casi particolari, mantenendo legami con la famiglia d'origine in aperto contrasto con l'art. 27, comma 3.

La questione investe un settore di estrema delicatezza, ossia la tutela dei cosiddetti orfani speciali, vittime indirette di femminicidio, rispetto ai quali emerge l'esigenza di ripensare l'attuale quadro normativo, qualora la disciplina dell'adozione legittimante non offra margini di flessibilità adeguati a garantire il migliore interesse del minore.

Esclusa la possibilità di superare il divieto legislativo attraverso un'interpretazione costituzionalmente o convenzionalmente orientata, la prima sezione civile della Corte di cassazione ha ritenuto necessario rimettere la questione al vaglio della Corte costituzionale.

Nel rigettare le censure di illegittimità costituzionale, la Corte ha tuttavia fornito un'interpretazione adeguatrice dell'art. 27, comma 3, chiarendo che la perdita del legame giuridico-formale con la famiglia d'origine non esclude, in sé, la possibilità di preservare rapporti affettivi e relazionali di fatto, ove ciò corrisponda al concreto interesse del minore.

Nella ricostruzione offerta dalla Consulta, l'adozione legittimante o "piena" si fonda sull'intento del legislatore di riprodurre, con la massima aderenza possibile, gli effetti della filiazione biologica legittima, modellata sulla nascita nel matrimonio. In questa logica, l'art. 27, comma 3, dispone l'automatica interruzione di ogni rapporto tra il minore adottato e la famiglia d'origine, assumendo come presupposto la carenza di assistenza morale e materiale e configurando l'adozione come una sorta di "nuova nascita" nel contesto adottivo.

Tale impostazione rigidamente sostitutiva ha però subito una progressiva erosione, determinata dall'evoluzione della sensibilità collettiva, dalla maturazione culturale, dall'elaborazione giurisprudenziale interna ed europea e, soprattutto, dall'esigenza di calibrare



l'intervento giudiziario sulla concretezza delle singole vicende. Ne sono derivate soluzioni che riconoscono la rilevanza del radicamento identitario e relazionale del minore, valorizzando tanto la consapevolezza delle proprie origini quanto la possibilità di mantenere legami affettivi significativi, quando essi abbiano svolto un ruolo positivo nel suo sviluppo.

Partendo dalla constatazione che l'adozione legittimante non possa più essere intesa come "rinascita giuridica" comportante in via automatica la recisione integrale del passato familiare, la Corte ha ritenuto che l'art. 27, comma 3, debba essere letto alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, interna ed europea, che assegna rilievo primario al diritto del minore a conservare la propria identità personale e relazionale. L'espressione contenuta nell'art. 27, comma 3, relativa alla cessazione dei "rapporti" con la famiglia d'origine si rivela, nella sua formulazione, generica e indeterminata, e richiede pertanto di essere interpretata alla luce del contesto normativo complessivo e in coordinamento sistematico con altre disposizioni della legge sull'adozione.

La Corte costituzionale osserva, infatti, come sia lo stesso legislatore ad avere, in più occasioni, incrinato il principio di separazione assoluta tra famiglia adottiva e biologica. Ciò emerge, ad esempio, dall'art. 28, della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla legge n. 149 del 2001, che consente, al ricorrere di gravi e comprovate ragioni, di derogare alla regola del segreto sull'identità dei genitori biologici. Analoga apertura si riscontra nella disciplina dei rapporti fraterni, ove il legislatore impone, per quanto possibile, la salvaguardia della continuità affettiva anche dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità, prevedendo all'art. 6, comma 7, che costituisca criterio preferenziale l'aver già adottato un fratello dell'adottando o la richiesta di adottare più fratelli. Nella stessa direzione si muove l'art. 4, comma 5-*quiquies*, che obbliga il Tribunale per i minorenni a tenere conto, nella decisione sull'adozione, dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo instaurato con la famiglia affidataria.

Tali aperture trovano conferma anche nella pregressa giurisprudenza costituzionale, che ha più volte affermato come la tutela dell'identità del minore, anche nella sua dimensione relazionale, costituisca un diritto costituzionalmente protetto (sentt. [n. 278 del 2013](#) e [n. 286 del 2016](#)).

Secondo la Corte, le disposizioni normative richiamate producono una duplice implicazione perché da un lato, riconoscono la valenza identitaria e psicologica delle relazioni familiari di fatto, dall'altro, legittimano, nei casi concreti, una modulazione dell'intervento giudiziario che tenga conto dell'interesse specifico del minore alla conservazione di legami socioaffettivi significativi. Emblematica, in tal senso, è la vicenda esaminata in questa pronuncia, laddove la nonna materna, pur inidonea a garantire un'adeguata assistenza materiale e morale, rappresentava per i minori un punto di riferimento affettivo fondamentale, da preservare anche dopo l'adozione.



La Consulta afferma, dunque, che la cesura totale imposta dall'art. 27, comma 3, non può operare in modo indiscriminato e automatico, soprattutto in assenza di una valutazione individualizzata circa il danno che potrebbe derivare dalla cessazione dei legami affettivi con i membri della famiglia d'origine. Il principio del migliore interesse del minore, da apprezzarsi in concreto mediante una prognosi giudiziale sulla sua crescita armoniosa, può esigere la conservazione di tali relazioni anche in mancanza di un corrispondente vincolo giuridico-formale. In questa prospettiva, l'art. 7, comma 2, della legge n. 184/1983 impone al giudice l'ascolto del minore e, se ultraquattordicenne, la conformazione alla sua volontà; dichiarazioni che si configurano non come meri elementi accessori, ma come autentici indici ermeneutici per cogliere la qualità e la rilevanza dei legami affettivi esistenti, orientando così una decisione realmente personalizzata.

La Corte ha, di conseguenza, dichiarato non fondata la prima questione di legittimità costituzionale, escludendo la violazione dell'art. 3 Cost., sul rilievo che l'adozione in casi particolari non costituisce un *tertium comparationis* idoneo rispetto all'adozione legittimante. Analogamente, sono state ritenute infondate le censure fondate sugli artt. 2, 30 e 117 Cost., quest'ultimo in connessione con le fonti sovranazionali evocate, precisando che l'art. 27 non preclude al giudice, ove lo richieda il migliore interesse del minore, di consentire il mantenimento di relazioni affettive significative, pur in assenza di un vincolo giuridico. Seguendo questa logica argomentativa, il principio del migliore interesse del minore, da valutarsi in concreto, impone una lettura della normativa che eviti automatismi e consenta, ove giustificato, la sopravvivenza di legami affettivi con la famiglia d'origine, superando la presunzione assoluta sancita dall'art. 27, comma 3, della legge sulle adozioni. La complessità delle relazioni familiari non può, infatti, essere ricondotta rigidamente a schemi giuridici precostituiti: ogni vicenda presenta peculiarità e configurazioni affettive irriducibili a modelli astratti, come attestano i molteplici meccanismi di raccordo che lo stesso ordinamento prevede tra famiglia biologica e adottiva⁶.

⁶ La legge n. 173 del 19 ottobre 2015 ha introdotto nel sistema adottivo il principio della continuità affettiva, permettendo alla coppia affidataria, in possesso dei requisiti, di adottare il minore già accolto, se dichiarato in stato di abbandono. Tale apertura normativa si colloca nel solco di un'evoluzione più ampia che valorizza l'interesse del minore alla conservazione dei legami affettivi significativi. L'art. 28 della legge n. 184 del 1983, riformato nel 2001, riconosce al minore adottato il diritto a conoscere il proprio status e, a determinate condizioni, le proprie origini biologiche. I genitori adottivi possono richiedere informazioni in presenza di gravi motivi, e lo stesso può fare l'adottato al compimento dei 25 anni (o già dalla maggiore età per motivi di salute). In questo quadro, la Corte costituzionale, con la [sentenza n. 278 del 2013](#), ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 28, comma 7, nella parte in cui non consente all'adottato di accedere alle proprie origini senza una verifica attuale della volontà della madre biologica di rimanere anonima. La Consulta ha così tutelato il diritto all'identità personale, chiedendo un bilanciamento tra la riservatezza della madre e l'esigenza dell'adottato di conoscere le proprie radici. Tale pronuncia era stata anticipata da una condanna della Corte EDU rispetto alla normativa italiana proprio su questo profilo (Corte EDU, sez. II, sent. 25 settembre 2012, [Godelli c. Italia](#)). In argomento, si vedano I. CARLOTTO, *La ricerca delle proprie origini nel bilanciamento dei diritti*, Giuffrè,



In difetto di una simile interpretazione, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto non solo con la Costituzione, ma anche con le norme internazionali che impongono agli Stati un obbligo positivo di garantire al minore la conservazione dei legami affettivi con le figure significative del suo percorso di crescita⁷.

Pertanto, pur senza giungere a una declaratoria di incostituzionalità, la Corte ha fornito un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 27, comma 3, riconoscendo che, nei casi in cui lo richieda l'interesse concreto del minore, il giudice può - e deve - valutare la possibilità di preservare le relazioni socioaffettive con i familiari d'origine, ove esse costituiscano un elemento identitario essenziale al suo equilibrio psicofisico.

In questa prospettiva si colloca l'elaborazione, dottrinale e giurisprudenziale, dell'adozione "aperta", ossia un modello di adozione legittimante che, pur determinando la cessazione dei legami giuridici con la famiglia biologica, consente, quando compatibile con l'interesse del minore, la persistenza di rapporti affettivi significativi con alcuni suoi membri. Tale configurazione non si propone come nuovo paradigma normativo generale, ma come declinazione possibile dell'adozione legittimante in situazioni segnate da traumi e da forti componenti emotive, come nel caso degli orfani di femminicidio. Essa richiede, perciò, una valutazione giurisdizionale puntuale e sensibile, svolta in dialogo con i servizi sociali territoriali e centrata sulla personalizzazione del provvedimento adottivo.

Va sottolineato, tuttavia, che l'adozione "aperta" non costituisce un automatismo inverso rispetto alla regola della rescissione totale dei legami pregressi. Spetta al giudice accertare, con rigore metodologico e sensibilità giuridica, se, nel caso concreto, la prosecuzione delle relazioni con la famiglia d'origine risulti effettivamente coerente con il benessere del minore. In presenza di elementi ostativi, quali conflittualità pregresse, rischio di regressione o situazioni di pregiudizio psicologico, il giudice potrà, con pari legittimità, disporre l'interruzione anche sul piano affettivo di ogni legame con il nucleo familiare originario.

La [sentenza n. 183 del 2023](#) segna dunque il definitivo superamento di una concezione rigidamente sostitutiva dell'adozione legittimante, affermando che la cesura con la famiglia d'origine non è mai un automatismo, ma va calibrata sul concreto interesse del minore. Essa si colloca così quale tappa paradigmatica di un processo evolutivo che rimodella l'istituto in

Milano, 2020; V BALDINI, *Diritti fondamentali e processi (a volte incompiuti...) di concretizzazione: il caso del diritto alla conoscenza dell'origine biologica nella giurisprudenza costituzionale tedesca ed italiana*, in [Dirittifondamentali.it](#), 3 febbraio 2014, 1; J. LONG, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2014, 289; E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, comma 1, Cost. nella sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013*, in [Osservatorio AIC](#), dicembre 2013.

⁷ Corte EDU, sent. 13 aprile 2023, [Jirova e altri c. Repubblica Ceca](#); Id., Gr. Cam., sent. 10 settembre 2019, [Strand Lobben e altri c. Norvegia](#); Id. sent. 13 ottobre 2015, [S.H. c. Italia](#); e, infine, Id., sent. 21 gennaio 2014, [Zhou c. Italia](#). Sulla necessità del rispetto dell'interesse del minore per decidere sulla rottura dei legami familiari vedasi Corte EDU, sent. 22 giugno 2017, [Barnea e Caldararu c. Italia](#).



senso personalistico e relazionale, ponendo il giudice al centro di una valutazione caso per caso, attenta tanto alla dimensione giuridica quanto a quella identitaria e affettiva del minore.

4. L'accesso della persona singola all'adozione internazionale in seguito alla sentenza n. 33 del 2025

In continuità con l'attenzione della Corte costituzionale a una rilettura della disciplina adottiva incentrata sul principio del migliore interesse del minore, la [sentenza n. 33 del 2025](#) si configura come decisione di rilievo sistematico che segna una svolta nella materia dell'adozione internazionale. Con tale pronuncia la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui precludeva alle persone singole la possibilità di manifestare disponibilità all'adozione di un minore straniero residente all'estero.

Le sentenze [n. 79 del 2022](#) e [n. 183 del 2023](#) avevano riguardato soprattutto la condizione giuridica di minori già inseriti in un contesto familiare adottivo, concentrandosi sulla salvaguardia di relazioni affettive preesistenti. La prospettiva assunta dalla [decisione n. 33 del 2025](#) presenta, invece, riverberi sistematici più ampi, in quanto incide direttamente sul perimetro soggettivo dei potenziali adottanti. Essa assume, pertanto, valore paradigmatico, poiché apre lo spazio a una riflessione sulla necessità di estendere la protezione giuridica anche a tipologie familiari tuttora escluse dall'accesso al percorso adottivo, quali le coppie conviventi e i soggetti uniti civilmente.

La questione di legittimità costituzionale trae origine dal ricorso di una donna non coniugata che, avendo dichiarato la propria disponibilità all'adozione di un minore straniero, aveva contestualmente richiesto il decreto di idoneità previsto dalla legge. Il Tribunale per i minorenni di Firenze, con ordinanza del 20 maggio 2024, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, prospettandone il contrasto tanto con l'art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili della persona, quanto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, volto a garantire la protezione della vita privata e familiare.

Giova ricordare che la medesima questione, già sollevata dallo stesso giudice fiorentino nel 2021, era stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione quanto al rapporto tra la disposizione censurata e il parametro convenzionale interposto. Nell'occasione del 2024, invece, il giudice rimettente ha articolato con maggiore precisione il proprio percorso argomentativo, sostenendo che la norma limitativa si ponesse in insanabile conflitto con il principio dei *best interests of the child*, ormai assunto come direttrice ermeneutica trasversale dell'intero sistema del diritto di famiglia, oltre che quale parametro costituzionale implicito e convenzionale espresso.



Il ragionamento della Corte si sviluppa lungo un itinerario argomentativo particolarmente raffinato. Lungi dal fondare la declaratoria di illegittimità su un principio di eguaglianza formale tra persone singole e coppie coniugate, il che avrebbe potuto condurre a una censura ex art. 3 Cost. per disparità di trattamento irragionevole, la Corte adotta una prospettiva inedita, riconducendo la questione alla sfera della libertà individuale di autodeterminazione quale declinazione costituzionalmente garantita del diritto alla vita privata. Tale diritto trova fondamento nell'art. 2 Cost.⁸ e nell'art. 8 CEDU, che, nella lettura della giurisprudenza di Strasburgo, si estende a ricomprendere, in chiave personalistica, le scelte identitarie, relazionali e procreative dell'individuo⁹.

Di particolare rilievo è l'affermazione secondo cui la nozione di "vita familiare", ai sensi dell'art. 8 CEDU, non può più essere intesa soltanto in chiave relazionale, come appartenenza a un nucleo già costituito secondo modelli normativi tradizionali, ma deve essere letta quale proiezione della vita privata dell'individuo, come spazio di realizzazione dell'identità personale anche nella sua dimensione progettuale e generativa.

⁸ In proposito, S. MANGIAMELLI, [Il contributo dell'esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea della tutela dei diritti fondamentali](#), in questa [Rivista](#), Studi 2006, 1 e A. BARBERA, *Commento all'art. 2 della Costituzione*, in *Commentario della Costituzione italiana*, G. Branca (a cura di), Zanichelli, Bologna, 1975, 50.

⁹ La [sentenza n. 33 del 2025](#) si impone quale snodo ermeneutico di particolare rilievo nel progressivo processo di integrazione assiologica tra il diritto domestico e quello convenzionale, segnatamente in materia di adozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Essa si iscrive nella linea di tendenza che vede il giudice delle leggi italiano non più soltanto come garante della coerenza sistemica interna, ma altresì come interprete attivo e consapevole di un diritto fondamentale composito, che trae alimento tanto dalla Costituzione quanto dagli strumenti internazionali e regionali di protezione dei diritti umani. In tale contesto, l'intervento della Consulta si rivela coerente con le esigenze di armonizzazione dei parametri normativi con i principi consacrati nell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e che, nella sua elaborazione giurisprudenziale, si è progressivamente consolidato come cardine della protezione del minore all'interno delle dinamiche familiari atipiche, in un'ottica profondamente anti-discriminatoria. Merita rilievo sottolineare che, nel caso di specie, la Corte costituzionale ha riconosciuto il contrasto della norma interna con l'art. 8 CEDU in totale assenza di una pronuncia esplicita della Corte EDU che avesse già censurato l'esclusione delle persone singole dalla possibilità di essere dichiarate idonee all'adozione internazionale. In tema si vedano B. RANDAZZO, *Diritto ad avere un genitore v. diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza della Corte EDU: le trasformazioni degli istituti dell'adozione e della filiazione "sorrette" da un'ambigua invocazione del preminente interesse del minore*, in [Rivista AIC](#), 1/2017, 1; M. D'AMICO, *Il rilievo della Cedu nel "diritto vivente": in particolare, il segno lasciato dalla giurisprudenza "convenzionale" nella giurisprudenza costituzionale*, in L. D'Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta (a cura di), *Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2015, 55; A. RUGGERI, *L'interpretazione conforme a Cedu: i lineamenti del modello costituzionale, i suoi più rilevanti scostamenti registratisi nell'esperienza, gli auspicabili rimedi*, in [federalismi.it](#), 10/2015, 1; M. BALD, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale*, in *Corr. Giur.*, 2008, 203. Più in generale, in proposito, vedasi R. FATTIBENE, *L'applicazione delle norme CEDU nell'ordinamento interno: dall'evoluzione giurisprudenziale agli sviluppi globali*, in *Comp. e dir. civ.*, 2017, 50.



La Consulta, tuttavia, nel tentativo di evitare derive soggettivistiche, chiarisce che la libertà di autodeterminarsi in vista di un progetto genitoriale non può tradursi in un diritto soggettivo assoluto alla genitorialità, né in una libertà esauribile attraverso il mero ricorso alle possibilità offerte dalla tecnica¹⁰. Si coglie qui la continuità con un orientamento consolidato (sentt. [n. 221 del 2019](#), [n. 230 del 2020](#) e [n. 33 del 2021](#)), secondo cui l'aspirazione a divenire genitori non costituisce una pretesa giuridica azionabile *uti singuli*, ma un interesse qualificato da bilanciarsi con gli interessi primari del minore.

Per la Corte, la genitorialità non può essere costruita in chiave individualistica e autoreferenziale ma si fonda sull'alterità, poiché implica l'emersione di un nuovo soggetto, il figlio, titolare di diritti propri e non riducibile a oggetto della volontà altrui. Ne discende che la disponibilità ad adottare, pur radicandosi nella sfera della libertà personale, deve confrontarsi con l'insieme dei presupposti, anche relazionali, che rendono giuridicamente possibile e costituzionalmente legittima la costituzione del vincolo filiale. Come sottolinea la Corte, «i presupposti costitutivi di un vincolo genitoriale coinvolgono una pluralità di interessi» e devono essere funzionalmente orientati alla realizzazione del progetto esistenziale del minore, soggetto centrale della relazione giuridica e non mero destinatario passivo di scelte altrui.

Tale ricostruzione trova conferma anche nel comunicato ufficiale, ove si evidenzia che l'interesse a diventare genitori, pur non configurando una pretesa giuridica soggettiva, «rientra nella libertà di autodeterminazione della persona» e, come tale, deve essere considerato nel giudizio di proporzionalità e ragionevolezza della scelta legislativa di escludere *a priori* i single dall'adozione internazionale. L'argomentazione sviluppata nella [sentenza n. 33 del 2025](#) si innesta così sull'art. 2 Cost., e va oltre la mera constatazione di un contrasto formale con la norma impugnata, offrendosi come espressione di una lettura evolutiva e sostanziale del diritto alla vita privata e all'autodeterminazione¹¹.

¹⁰ Sul punto, tra i molteplici contributi offerti soprattutto nell'ambito del dibattito relativo alle tecniche di fecondazione, si vedano F. ANGELINI, *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La l. n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; V. BALDINI, *Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo (ad una prima lettura di Corte cost., sent. n. 162/2014)*, in [Dirittifondamentali.it](#), 15 settembre 2014; M. SESTA, *Diritto alla genitorialità: presupposti e limiti*, in M. Gorgoni (a cura di) *I modelli familiari tra diritti e servizi*, Jovene, Napoli, 2005, 65.

¹¹ La Corte Cost. già nella sentenza n. 183/1994, commentata da E. LAMARQUE, *Adozione da parte del single: fra Corte costituzionale e Corte di Appello non c'è dialogo*, in *Giur. it.*, 1995, I, 540, ha evidenziato che i principi di cui agli artt. 3, 29 e 30 non vincolano «l'adozione dei minori al criterio dell'*imitatio naturae* in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo se non nei casi eccezionali in cui è oggi prevista dalla l. n. 184/1983». Tali norme costituzionali esprimono unicamente «una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, essendo prioritaria l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori». Pertanto, i principi costituzionali «non si oppongono a un'innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o



Alla luce di questo paradigma, l'esclusione aprioristica delle persone singole dall'accesso all'adozione internazionale si configura, secondo la Corte, come preclusione ideologica e astratta, radicata in categorie giuridiche ormai inattuali e incapaci di cogliere la pluralità delle forme familiari oggi esistenti. La *ratio* della declaratoria risiede nell'esigenza di promuovere un accertamento concreto, personalizzato e sostanziale dell'idoneità affettiva, educativa e relazionale del singolo aspirante adottante, sottraendo la disciplina a una logica formalistica rigidamente ancorata allo stato civile¹².

Il fulcro dell'intervento della Consulta non risiede nella promozione di una genitorialità autoreferenziale, intesa come mera soddisfazione di un desiderio soggettivo privo di radicamento relazionale, ma nella tutela di un progetto fondato su una solidarietà effettiva, funzionale all'interesse superiore del minore privo di cure familiari. È in questa prospettiva che si coglie la portata innovativa della sentenza, la quale ridefinisce l'adozione come istituto giuridico intrinsecamente orientato alla protezione del minore in quanto soggetto vulnerabile, e non come strumento di autorealizzazione dell'adulto.

La Corte valorizza il diritto alla vita privata, inteso non solo come spazio di libertà negativa, ma anche come libertà positiva di autodeterminarsi nelle scelte esistenziali fondamentali¹³. Tale libertà, quando si traduce nell'aspirazione alla genitorialità adottiva non si riduce a istanza egocentrica, ma si concreta in una disponibilità solidaristica rivolta a minori già nati, già esistenti e bisognosi di protezione. In questa logica, l'interesse ad adottare, pur non qualificandosi come diritto soggettivo pieno e immediatamente azionabile, acquisisce una rilevanza giuridica che impone al legislatore di trattarlo con razionalità e proporzionalità, in funzione del bilanciamento con il primario diritto del minore ad avere una famiglia. L'interesse dell'adulto, cioè, può trovare soddisfazione giuridica soltanto nella misura in cui consente la realizzazione del diritto del minore ad essere adottato, ossia a crescere in un ambiente affettivo, stabile e protetto.

Nella motivazione si propone, altresì, una riflessione di carattere storico-comparativo, volta a chiarire la funzione dell'adozione nel nostro ordinamento. Essa non è assimilabile alla genitorialità biologica, né tantomeno a quella medicalmente assistita. A differenza della procreazione artificiale, che mira alla nascita di un figlio non ancora esistente e si fonda su un progetto generativo della coppia, l'adozione si configura come istituto a prevalente contenuto

rimesse volta per volta al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore».

¹² In proposito, parla di «frantumazione della struttura stessa della famiglia» A. RUGGERI, *Famiglia e Costituzione: un modello aperto e in progress?*, cit., 670.

¹³ S. MANGIAMELLI, *Autodeterminazione: il diritto di spessore costituzionale*, in Id. (a cura di), *Teoria del diritto e dello Stato*, Aracne Editrice, Roma, 2010, 258 e A. RUGGERI, *Autodeterminazione (principio di)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, VIII Agg. Utet, Torino, 2021, 1.



altruistico¹⁴, in quanto risponde a una situazione già data, ovvero all'esistenza di un minore in stato di abbandono¹⁵. In tal caso, il progetto genitoriale non precede la condizione del bambino, ma vi si adatta, ponendosi come risposta giuridica e affettiva a un bisogno sociale¹⁶.

Tale differenza è rilevante e consente di comprendere appieno perché la preclusione normativa che impediva alle persone singole di accedere all'adozione internazionale non trovasse alcun valido fondamento nell'odierno assetto costituzionale e convenzionale. Tale inibizione non risponde a una esigenza di tutela del minore, bensì perpetua una logica escludente basata su presupposti formalistici e obsoleti. Inoltre, anche la legge n. 184 del 1983, agli artt. 25, commi 4 e 5, nonché all'art. 44, comma 3, ammette in casi specifici l'adozione da

¹⁴ Come osservato dalla Cass., sez. un., 16 febbraio 1995, n. 78, in *Fam. e dir.*, 1995, 2, accedendo all'adozione si adempie anche «un dovere di solidarietà verso i minori in stato di abbandono». In dottrina, vedasi R. TOMMASINI, *Note introduttive agli artt. 44-55*, in *Commentario al diritto it. della famiglia*, dir. da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, Cedam, Padova, VI, 2/1993, 458, il quale osserva come l'adozione si ispiri al criterio «della solidarietà sociale e della necessaria garanzia a tutti i soggetti di una crescita armoniosa ed equilibrata che soltanto la comunità familiare può realizzare pienamente».

¹⁵ Si comprende, pertanto, quanto affermato dalla stessa Consulta con la [sentenza n. 69 del 22 maggio 2025](#) (su cui vedasi A. RUGGERI, *Stop and go della Consulta in tema di procreazione medicalmente assistita e di famiglia (noterelle a prima lettura di Corte cost. nn. 68 e 69 del 2025)*, in [federalismi.it](#), 16/2025, 213, allorché la Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità dell'art. 5 della legge n. 40/2004, nella parte in cui preclude alle donne non coniugate o non conviventi l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. La Consulta, in tale occasione, ha confermato la conformità della scelta legislativa ai parametri costituzionali, riaffermando l'impostazione normativa vigente. L'assetto così delineato si fonda su un principio di tutela anticipata dell'interesse del nascituro: in questa prospettiva, l'aspirazione della persona singola a intraprendere un percorso di maternità mediante tecniche eterologhe può essere legittimamente compressa quando entri in conflitto con l'obiettivo, considerato preminente, di assicurare al futuro nato la presenza, almeno potenziale, di una duplicità genitoriale. La Corte ha ritenuto che il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità in modo non irragionevole, adottando una disciplina restrittiva ma proporzionata allo scopo perseguito: evitare che l'ordinamento ammetta, sin dall'origine, modelli procreativi che escludano strutturalmente la figura paterna. Questo orientamento segna una distanza rispetto all'approdo raggiunto nella [sentenza n. 33 del 2025](#), differenza che la Consulta ha motivato richiamando la diversità degli interessi sottesi alle due materie. Infatti, come già chiarito nella [pronuncia n. 221 del 2019](#), l'istituto dell'adozione ha il proprio fondamento nella preesistenza di un minore in stato di abbandono: la sua funzione primaria non risiede nell'appagare il desiderio di genitorialità della coppia o del singolo, bensì nell'offrire al minore già esistente un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita armonica e lo sviluppo integrale. L'adozione, dunque, si colloca in una dimensione essenzialmente di protezione del minore, mentre la procreazione medicalmente assistita interviene nella fase genetico-procreativa, dove il bilanciamento degli interessi vede prevalere, in questa specifica fattispecie, la salvaguardia della duplicità genitoriale come elemento ritenuto essenziale per il futuro nato. La sentenza è stata annotata, altresì da I. TARDIA, [Adozione internazionale e persona singola: additiva di principio, idoneità in concreto e ordine pubblico «esterno»](#), in questa [Rivista](#), Studi 2025/II, 1311.

¹⁶ Invero, la Consulta osserva che il «diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che si declina nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all'adozione di un minore straniero [...] si coniuga con una finalità di solidarietà sociale, in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini o ragazzi che già esistono e necessitano di protezione».



parte del singolo, a dimostrazione della già avvenuta apertura del legislatore verso un modello più flessibile e aderente alla pluralità delle esperienze familiari contemporanee¹⁷.

A rafforzare tale conclusione interviene, infine, la considerazione circa l'evoluzione del concetto giuridico di filiazione nel diritto italiano. Con la riforma dell'art. 315 c.c., che ha abolito ogni distinzione tra figli "legittimi" e "naturali", il nostro ordinamento ha consacrato un modello egualitario della condizione filiale, svincolato dallo *status* giuridico dei genitori e dalla struttura familiare d'origine. Ne deriva che la piena tutela del minore adottato non è più subordinata alla sussistenza di un vincolo matrimoniale, ma si fonda sull'autonoma rilevanza del legame filiale, quale rapporto giuridico e affettivo primario, da proteggere in sé e per sé.

Peraltro, la Corte costituzionale ha più volte ribadito, in un orientamento ormai consolidato, che l'idoneità all'esercizio della funzione genitoriale non può essere esclusa a priori sulla base di schemi relazionali o identitari prestabiliti, né può essere subordinata alla conformità a un modello familiare tradizionale, eterosessuale, giovane o necessariamente bi-parentale¹⁸.

Con la [sentenza n. 33 del 2025](#), pertanto, l'adozione viene liberata dal vincolo del modello naturalistico di filiazione, incentrato sulla priorità della discendenza biologica quale parametro di legittimazione giuridica, e si ricolloca nella sua autentica funzione di strumento orientato alla protezione della persona minorenn¹⁹.

¹⁷ Nel consolidare l'impianto argomentativo volto a mettere in discussione il divieto assoluto imposto alle persone singole di accedere all'adozione legittimante, la Corte costituzionale richiama, a titolo di conferma, un significativo precedente della giurisprudenza di legittimità, che risulta emblematico dell'evoluzione ermeneutica in materia di adozione internazionale. Si tratta della sentenza della Cass. civ., 14 febbraio 2011 n. 3572, in *Foro it.*, 2011, I, 728, con nota di G. DE MARZO, resa in sede di deliberazione di un provvedimento straniero di adozione internazionale pronunciato a favore di una persona singola. Tale pronuncia, che già si richiamava a un precedente orientamento del 2006 (Cass. civ., 18 marzo 2006, n. 6078 in *Mass. Giur. It.*, 2006), assume particolare rilevanza in quanto non si limita a riconoscere la validità formale dell'adozione pronunciata all'estero, ma ne colma il significato alla luce dei principi fondanti dell'ordinamento, sia nazionale sia sovranazionale. Vedasi in proposito altresì il commento di P. ZICCHITTU, *La sentenza 3572/2011 della Corte di cassazione: è ancora ragionevole un'adozione per i single senza effetti legittimanti?*, in *Rivista AIC*, 2/2011, 1.

¹⁸ In particolare, nelle sentenze [n. 69 del 2025](#), [n. 230 del 2020](#) e [n. 221 del 2019](#), il Giudice delle leggi ha affermato che la capacità genitoriale deve essere valutata in concreto, secondo parametri sostanziali e non meramente formali o anagrafici, riconoscendo che la donna single, la coppia omosessuale e la coppia eterosessuale in età avanzata possono, in presenza delle necessarie condizioni affettive, educative e relazionali, adempiere validamente ai doveri propri della genitorialità.

¹⁹ Inoltre, la [sentenza n. 33 del 2025](#), letta in connessione con la precedente [n. 161 del 2023](#), e con la successiva n. [69 del 2025](#), apporta un contributo di rilievo nella progressiva trasformazione dei modelli di genitorialità riconosciuti dall'ordinamento, incidendo in modo significativo a orientare e rimodellare la lettura delle disposizioni costituzionali che ne costituiscono il fondamento. Con la [decisione n. 161 del 2023](#), la Corte costituzionale ha affermato il diritto della donna che, a seguito della cessazione del rapporto di coppia, si trovi in condizione di solitudine, a proseguire il percorso di procreazione medicalmente assistita già avviato, anche in assenza – e anzi in contrasto – con la volontà dell'originario partner maschile. Tale scelta giurisprudenziale ha valorizzato la "concreta aspettativa di maternità" come posizione giuridicamente meritevole di tutela, aprendo al riconoscimento di un modello familiare monogenitoriale caratterizzato, per di più, da una condizione di



La giurisprudenza esaminata, quindi, restituisce una “nuova” concezione dell’adozione i cui assi portati si agglutinano nel definitivo superamento della filiazione adottiva quale imitazione della filiazione matrimoniale, nell’affermazione della pari dignità giuridica tra l’adozione piena e quella in casi particolari e, soprattutto, come si vedrà, nella centralità dell’interesse concreto del minore, inteso come valore costituzionalmente protetto, radicato nella sua specifica biografia affettiva e nella rete relazionale di riferimento, alla cui tutela è rivolta l’intera disciplina adottiva.

Non può tuttavia sottacersi che questo processo, pur segnando un’evoluzione complessivamente positiva e ampliando l’area dei diritti riconosciuti, solleva alcune questioni problematiche. In particolare, si pone il tema dei limiti che il sindacato della Corte può incontrare rispetto alle scelte di politica legislativa, nonché quello del rischio di uno spostamento eccessivo dell’asse regolativo dalla legge alla giurisprudenza. L’ampiezza del margine di intervento riconosciuto al giudice ordinario se da un lato ha consentito di rimuovere discriminazioni ormai ingiustificabili, dall’altro impone una riflessione sulla tenuta sistematica dell’assetto delle fonti e sul ruolo che la Corte intende riservare al legislatore nella configurazione di un istituto, come quello adottivo, fortemente intrecciato con sensibilità sociali, culturali e valoriali.

5. *Il principio dei best interests of the child nella logica decisionale della Corte costituzionale*

Tutte le pronunce richiamate convergono nel riconoscere al principio dei *best interests of the child* un ruolo cardine, volto a orientare l’interprete nella composizione dei conflitti che attraversano il diritto delle relazioni familiari e affettive²⁰.

conflittualità originaria rispetto alla figura paterna. Di segno parzialmente diverso, ma complementare sul piano sistemico, è la più recente [pronuncia n. 69 del 2025](#), nella quale la Corte ha ritenuto che la perdurante esclusione normativa di progetti genitoriali che, *ab origine*, prevedano la nascita di un figlio in un contesto privo della figura paterna, possa ancora trovare giustificazione nel principio di precauzione, declinato in funzione della salvaguardia dell’interesse dei nascituri. Per un’analisi sistematica di queste tre pronunce, si vedano B. LIBERALI, *Scelte riproduttive e modelli genitoriali ancora davanti alla Corte costituzionale* - Genitorialità, famiglia e Corte costituzionale; A. RUGGERI, *Riproduzione medicalmente assistita, discrezionalità del legislatore, teoria della Costituzione*; M. BELLETTI, *Quale conformazione giuridica di famiglia nell’evoluzione storica e sociologica*; A. SCHILLACI, *Famiglie, diritti e relazioni, tra Corti e processo politico*; M.C. GRISOLIA, *La tutela della maternità tra Corte costituzionale e Legislatore*; E. MALFATTI, «Autodeterminazione orientata alla genitorialità» e rispetto della discrezionalità legislativa, tutti in [Rivista AIC](#), Lettera 06/2025, *Genitorialità, famiglia e Corte costituzionale*.

²⁰ Secondo Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, in *Corr. giur.*, 2017, 181, il principio dell’interesse del minore è «di rilevanza costituzionale primaria». Sul concetto di miglior interesse del minore la letteratura è assai ampia: senza pretese di esaustività, si vedano M. PICCHI, *La mancanza di dialogo fra legislatore e Corte costituzionale nella tutela del superiore interesse del minore*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 3/2024, 219; G. MINGARDO, E.



Il principio trova fondamento in un articolato sistema di fonti di matrice sovranazionale²¹ che ne hanno progressivamente precisato la portata, attribuendogli funzione di criterio orientativo in ogni decisione suscettibile di incidere, direttamente o indirettamente, sulla condizione del minore.

In costante dialogo con questo patrimonio assiologico, la Corte costituzionale ha chiarito che l'interesse del minore deve ancorarsi a parametri concreti, capaci di tradursi in regole operative e di evitare che esso si riduca a mera affermazione programmatica. Il fondamento interno del principio è rinvenuto nell'art. 31, secondo comma, Cost., che affida alla Repubblica il compito di proteggere «l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale

LAMARQUE, *Gestazione per altri e best interests of the child. La prospettiva della Corte costituzionale italiana*, in F. Pesce (a cura di), *La surrogazione di maternità nel prisma del diritto. Problemi aperti e sfide future*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, 123; M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021; E. LAMARQUE, *Diritti fondamentali della persona di minore età e best interests of the child*, in [Giustizia Insieme](#), 6 febbraio 2023; Id., *Pesare le parole. Il principio del best interests of the child come principio del migliore interesse del minore*, in *Fam. dir.*, 2023, 365; Id., *I best interests of the child*, in *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, a cura dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Roma, 2019, 140; Id., *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, Milano, 2016; N. DI LORENZO, *Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all'interno delle relazioni familiari*, in AA.VV., *Vecchie e nuove 'famiglie' nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali*, a cura di A. Ruggeri, D. Rinoldi, V. Petralia, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 299; L. GIACOMELLI, *(Re)interpretando i best interests of the child: da strumento di giustizia sostanziale a mera icona linguistica?*, in F. Giuffrè, I. Nicotra (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 467; S. ROMBOLI, *La natura relativa ed il significato di clausola generale del principio dell'interesse superiore del minore*, ivi, 505.

²¹ In primo luogo, tale principio è solennemente enunciato nella Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e recepita nell'ordinamento italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176. In essa si stabilisce che l'interesse del minore deve rappresentare una considerazione preminente in tutte le azioni che lo riguardano. Ma la sua influenza si estende anche alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996 (ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77) e alle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, che rafforzano l'esigenza di strutturare ogni intervento giuridico tenendo conto della specificità e della vulnerabilità del soggetto in età evolutiva. Il riconoscimento del principio come criterio giuridico di rango superiore trova ulteriore conferma all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea, dove l'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE – proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo nel 2007 – statuisce che in tutti gli atti riguardanti i minori, siano essi posti in essere da soggetti pubblici o privati, l'interesse superiore del bambino deve essere valutato come prioritario. Infine, questo principio non è relegato a una funzione meramente programmatica o declamatoria, ma si radica operativamente anche nella disciplina delle adozioni. Esso permea la Convenzione dell'Aja del 1993, all'art. 1, lett. a), e viene ulteriormente specificato in numerose disposizioni della legge n. 184 del 1983, in particolare agli articoli 10, comma 3; 22, comma 5; 25, commi 4 e 5; e 57, n. 2. Queste norme confermano come il parametro dell'interesse del minore agisca quale criterio ermeneutico e direttivo nella costruzione e nell'applicazione delle regole giuridiche relative alla filiazione adottiva, rafforzando un modello di tutela che pone al centro la personalità in formazione e la sua piena realizzazione affettiva, educativa e sociale.



scopo»²². Già con la [sentenza n. 31 del 2012](#)²³, il Giudice delle leggi ha riaffermato la centralità del principio, sottolineando come «nell'ordinamento internazionale sia acquisito che, in ogni atto comunque riguardante un minore, debba tenersi presente il suo interesse, considerato preminente». L'affermazione non si limita a recepire un vincolo esterno, ma segna l'inizio di un processo di interiorizzazione dei principi internazionali nell'ordinamento costituzionale, in un movimento di osmosi tra livelli normativi che trasforma il riferimento al "migliore interesse" da richiamo etico a criterio giuridico operativo.

Attorno a questo criterio la Corte ha progressivamente riorganizzato la disciplina dell'adozione, assumendo la tutela effettiva del minore come parametro ordinante non solo del giudizio di costituzionalità, ma dell'intero assetto normativo di settore. Come ha opportunamente osservato Elisabetta Lamarque²⁴, il merito della Consulta consiste nell'avere sottratto il principio a un impiego meramente retorico o strumentale, restituendogli la sostanza di una garanzia effettiva e non declamatoria. L'"interesse del minore" non si riduce a clausola di stile, ma un parametro che impone al giudice di confrontarsi con la concretezza dei fatti e di rendere intellegibili le ragioni della decisione. Il principio diventa così criterio di verifica della razionalità della motivazione e, al tempo stesso, indice della legittimità costituzionale della scelta legislativa.

Questa evoluzione trova un'espressione significativa, tra le altre, nella [sentenza n. 33 del 2021](#), relativa alla possibilità di iscrivere come figlio della coppia committente il minore nato all'estero mediante gestazione per altri. In quell'occasione la Corte ha sottolineato che l'interesse del minore non può essere inteso come automaticamente prevalente, poiché un simile approccio condurrebbe a «l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette». Il principio, dunque, non è clausola di prevalenza automatica, ma punto di equilibrio tra esigenze diverse, che richiede un bilanciamento proporzionato e argomentato²⁵.

Sul piano terminologico, si registra il progressivo abbandono di locuzioni quali "interesse superiore" o "interesse preminente", retaggio delle prime traduzioni degli strumenti internazionali, la cui ambiguità aveva favorito letture meccaniche e gerarchizzate. Già in alcune

²² Come più volte ha evidenziato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. [102 del 2020](#), [n. 272](#), [n. 76](#) e [n. 17 del 2017](#), [n. 205 del 2015](#), [n. 239 del 2014](#).

²³ Con nota di D. CHICCO, *Se proteggere un figlio diventa una condanna: la Corte costituzionale esclude l'automatismo della perdita della potestà genitoriale*, in *Famiglia e diritto*, 5/2012, 437; M. A. FEDERICI, *Alterazione di stato e decadenza dalla potestà genitoriale*, in *Giur. It.*, 8-9/2012, 1873; M. MANTOVANI, *La Corte costituzionale fra soluzioni condivise e percorsi ermeneutici eterodossi: il caso della pronuncia sull'art. 569 c.p.*, in *Giur. cost.*, 1/2012, 377.

²⁴ E. LAMARQUE, *Diritti fondamentali della persona di minore età e best interests of the child*, cit.

²⁵ E. LAMARQUE, G. MINGARDO, *Gestazione per altri e best interests of the child. La prospettiva della Corte costituzionale italiana*, in F. Pesce (a cura di), *La surrogazione di maternità nel prisma del diritto*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, 123.



decisioni del [2020](#) e del [2021](#)²⁶ la Corte aveva intrapreso la ricerca di espressioni più fedeli alla natura relazionale del principio, delineando un percorso volto a garantirne una definizione concettuale più coerente e rigorosa²⁷.

Con la [sentenza n. 79 del 2022](#) la Corte ha adottato in via stabile la formula del “migliore interesse del minore”, talora qualificato come “primario”, ossia di rilievo determinante ma non assoluto²⁸. Da questa scelta lessicale traluce l’espressione di un orientamento teorico preciso, volto a scongiurare il rischio di conferire al principio un primato assiomatico che lo renderebbe parametro tirannico e, nello stesso tempo, a esigere dall’interprete un’indagine puntuale e individualizzata, sorretta da motivazioni argomentate e non riducibile a richiami apodittici privi di effettiva capacità conformativa. In questa prospettiva, l’istituto dell’adozione, segnato da un equilibrio intrinsecamente delicato perché chiamato a comporre interessi molteplici, talora convergenti e talora in tensione, è posto nella condizione di realizzare la propria finalità più autentica ossia garantire al minore una protezione effettiva e integrale, rispettosa della sua dimensione esistenziale e relazionale²⁹.

La medesima impostazione ricorre nella [sentenza n. 183 del 2023](#), nella quale si riconosce che il giudice può accertare come la prosecuzione di relazioni socio-affettive stabili e positive con i membri della famiglia d’origine corrisponda al “migliore interesse del minore”. La decisione è emblematica dello sforzo della Corte di trasformare il principio in criterio effettivamente operativo, idoneo a orientare il giudice nella concretezza del caso. Nel

²⁶ Il riferimento è alle sentenze nn. [102 del 2020](#), [32](#) e [33](#) del 2021.

²⁷ Nel dibattito giuridico contemporaneo, l’interpretazione e la traduzione del principio del *best interests of the child* rivestono un’importanza cruciale, non solo sotto il profilo linguistico, ma soprattutto in relazione alla sua corretta collocazione sistematica all’interno del diritto costituzionale. Come opportunamente evidenziato da E. LAMARQUE, *Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse del minore*, in *Fam. e dir.*, 2023, 368 (e già in *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., 64), la resa in lingua italiana dell’espressione anglosassone “*best interests*” come “migliore interesse del minore”, sebbene ormai consolidata nella prassi interpretativa e giurisprudenziale, risente di un’ambiguità concettuale che rischia di distorcere la funzione giuridica originaria della clausola. Pertanto, sarebbe preferibile che l’espressione inglese *best interests of the child* fosse tradotta con ‘il migliore interesse’ o ‘il massimo benessere possibile’ della persona di minore età, oppure ancora ‘la soluzione migliore’ (tra tutte quelle possibili) per il bambino o l’adolescente, atteso che, «[q]ueste traduzioni, alternative a quella corrente, assicurano che il superlativo relativo resti tutto interno al novero degli interessi della stessa persona di minore età, interessi dei quali i più importanti devono essere considerati e protetti. Ma soprattutto con simili traduzioni rimane correttamente assente l’elemento della comparazione con altre esigenze e diritti tutelati dall’ordinamento, sui quali il ‘pacchetto’ di interessi/esigenze/bisogni, e anche diritti, del bambino e dell’adolescente non è detto che debba sempre prevalere».

²⁸ Invero sin dalla [sentenza n. 11 del 1981](#) la Corte ha valorizzato il rilievo che tale giudizio riveste al fine di perseguire la «soluzione ottimale “in concreto” per l’interesse del minore».

²⁹ Tale orientamento, del resto, si pone in sintonia con la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha più volte evidenziato come l’adozione debba essere disciplinata in modo da offrire una tutela sostanziale al minore, soggetto portatore di diritti primari e autonomi.



qualificare come presunzione relativa la regola che impone la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, la Consulta non si limita a temperare un automatismo legislativo, ma mette in discussione la logica generalizzante che aveva contraddistinto la disciplina originaria dell'adozione. Ne deriva il riconoscimento che il migliore interesse del minore non può essere confinato in una formula astratta di validità preventiva, ma richiede una valutazione successiva, individualizzata e sensibile alla funzione identitaria dei legami affettivi.

In continuità con tale orientamento la sentenza n. [33 del 2025](#), ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo del principio, riconoscendo che l'effettività della tutela dei minori in stato di abbandono sarebbe compromessa se la platea dei soggetti adottanti fosse rigidamente limitata³⁰. Ne discende il riconoscimento che anche le persone singole, quando giudicate idonee in relazione al caso concreto, possano costituire una soluzione coerente con il migliore interesse del minore, purché offrano garanzie effettive di stabilità affettiva e di equilibrio relazionale. Con tale affermazione la Corte ribadisce che l'interesse del minore non tollera esclusioni aprioristiche fondate su categorie astratte e postula un giudizio personalizzato, volto a verificare l'attitudine dell'adottante alla luce della specifica condizione del bambino³¹.

³⁰ Giova in proposito rammentare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel solco della sua ormai consolidata giurisprudenza in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'infanzia e del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, ha assunto una posizione particolarmente significativa in relazione al tema del riconoscimento transnazionale delle adozioni. In una vicenda paradigmatica, concernente il rifiuto da parte delle autorità lussemburghesi di concedere l'*exequatur* a una decisione di adozione pronunciata in Perù (paese d'origine del minore e sede del procedimento adottivo), la Corte ha ritenuto che tale diniego costituisse una violazione dell'art. 8 CEDU. Più precisamente, le autorità lussemburghesi avevano negato il riconoscimento sul mero presupposto che il giudice peruviano non avesse applicato la legge lussemburghese – individuata, secondo il diritto internazionale privato lussemburghese, come legge competente – la quale non consente l'adozione legittimante da parte di persone singole non coniugate. La Corte EDU ha però osservato che un simile diniego, fondato esclusivamente su un motivo formale e privo di una valutazione concreta delle circostanze sostanziali e dell'interesse superiore del minore, si traduce in una interferenza ingiustificata e sproporzionata nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare sia dell'adottante sia del minore adottato. In altri termini, la Corte ha affermato che l'applicazione automatica e meccanica delle norme di conflitto, senza una considerazione del superiore interesse del minore, si pone in contrasto con l'approccio sostanzialistico richiesto dalla Convenzione (Corte EDU, 28 giugno 2007, [Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo](#)). Nello stesso senso, vedasi, altresì, Corte EDU, 3 maggio 2011, [Negreponitis-Giannis c. Grecia](#).

³¹ In tal senso, l'esclusione aprioristica delle persone singole dal novero dei soggetti legittimati all'adozione internazionale si rivela, secondo l'ermeneutica accolta dalla Corte, non solo irragionevole, ma altresì sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti dal legislatore. Essa configura, in particolare, un'interferenza normativa non necessaria alla luce dell'attuale contesto giuridico e sociale, non risultando giustificata da alcuna "esigenza sociale pressante", secondo la formula mutuata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per misurare la legittimità delle limitazioni ai diritti fondamentali in una società democratica. Quest'ultima ha chiarito che «[S]imile valutazione deve essere effettuata alla luce delle condizioni del presente, essendo la Convenzione EDU uno strumento vivente), sicché il margine di discrezionalità può variare nel tempo, oltre a risentire del grado di consenso fra gli Stati contraenti in ordine al riconoscimento di un diritto o di una facoltà (Corte EDU 15 novembre 2016, [Dubská e Krejzová c. Repubblica Ceca](#))». La Corte EDU, in plurime pronunce



Le tre decisioni considerate attestano un affinamento concettuale significativo. L'interesse del minore viene talora definito "migliore", talaltra "più conveniente" e la variazione terminologica non segnala incoerenza, ma esprime la natura relazionale e dinamica di un parametro che si modella sulle peculiarità di ciascun caso. È proprio in questa capacità di adattarsi alla concretezza delle situazioni che si manifesta la sua forza, poiché il principio evita di irrigidirsi in formule astratte e conserva la funzione di orientare il giudice nella ricerca della soluzione più adeguata. L'interesse del minore si conferma così al centro del sistema, non come criterio esclusivo e isolato, bensì come misura di equilibrio ragionevole tra posizioni giuridiche chiamate a convivere in una concordanza pratica. Lungi dal restare confinato a dichiarazione programmatica, esso si configura come parametro operativo, idoneo a indirizzare l'ordinamento verso una tutela sostanziale della persona del minore. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla qualità dell'argomentazione giudiziale, poiché la vaghezza intrinseca del criterio impone un esercizio costante di vigilanza critica. È in questo spazio, sospeso tra l'esigenza di effettività e il rischio di indeterminatezza, che si misura, oggi, la responsabilità del giudice comune, chiamato a tradurre il principio in decisioni coerenti con la sua funzione di garanzia.

6. Il migliore interesse del minore come criterio "adattivo" nella disciplina dell'adozione ridefinita dalla giurisprudenza costituzionale

L'elaborazione della Corte costituzionale sul principio del migliore interesse del minore rappresenta uno dei profili più significativi della recente evoluzione del diritto dell'adozione. L'affinamento costante a tale principio risponde all'esigenza di sottrarlo alla genericità retorica nella quale a lungo è rimasto confinato e di restituirgli la consistenza di un parametro effettivo, capace di orientare il giudizio di legittimità e l'attività interpretativa del giudice del caso. La scelta lessicale e concettuale che conduce dalla formula dell'"interesse superiore" a quella del "migliore interesse" del minore non costituisce un semplice aggiornamento linguistico, ma esprime la volontà di evitare letture gerarchiche o meccaniche e di ancorare la valutazione all'esperienza concreta delle relazioni familiari.

Ciò posto, non può non rilevarsi che l'apertura semantica del principio, pur rappresentando la condizione stessa della sua capacità di aderire alla complessità del reale, introduce inevitabili elementi di incertezza, che si riflettono sulla definizione e sulla prevedibilità della sua applicazione, imponendo all'interprete un continuo lavoro di specificazione.

ha affermato che «*the Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions and of the ideas prevailing in democratic States today*» (v., in partic., Corte EDU, 17 gennaio 2023, [Fedotova e altri c. Russia](#); e, nello stesso senso, Id., 19 febbraio 2013, [X e altri c. Austria](#), § 139; Id. 22 gennaio 2008, [E.B. c. Francia](#); Id., 28 giugno 2007, [Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo](#); Id., 26 febbraio 2002, [Fretté c. Francia](#)).



L'evoluzione giurisprudenziale ha certamente contribuito a chiarirne la portata, sottraendolo al rischio di restare mera formula evocativa e restituendogli una funzione effettivamente normativa. C

io nondimeno, il principio conserva una natura intrinsecamente esigente, che impone all'interprete un costante sforzo di traduzione argomentativa, volto a trasformarlo da enunciazione astratta in criterio operativo, capace di misurarsi con la complessità delle vicende concrete. Proprio perché divenuto riferimento centrale del giudizio, non può essere inteso come parametro fissato una volta per tutte, ma come risultato di un percorso di bilanciamento e di analisi puntuale del caso, nel quale il giudice deve esplicitare le ragioni che rendono la soluzione adottata conforme al benessere complessivo del minore.

Solo in questo modo il richiamo ai *best interests* evita di ridursi a formula ornamentale o, peggio, a espediente per giustificare compressioni indebite di diritti concorrenti³².

In tale prospettiva, l'attenzione della Corte si sposta dal profilo astratto dell'idoneità genitoriale alla concreta capacità relazionale dell'adottante.

La valutazione non può limitarsi alla disponibilità ad assumere un ruolo genitoriale, ma deve riguardare le risorse affettive, cognitive ed educative che fondano l'idoneità a una cura stabile, non autoreferenziale ma orientata al benessere integrale del minore. Laddove questa analisi manchi di criteri metodologici condivisi, il principio rischia di scivolare in interpretazioni adultocentriche, nelle quali l'interesse del minore viene piegato alle aspettative del mondo adulto, tradendo la sua funzione originaria di garanzia della libertà e dello sviluppo della personalità del bambino³³.

³² Sul piano della prassi applicativa, preoccupazioni analoghe emergono con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, specie in materia di diritto di famiglia, mostra talvolta una tendenza ad impiegare il principio del migliore interesse del minore come fondamento quasi esclusivo della decisione, assolvendo l'onere motivazionale attraverso richiami stereotipati o formule di stile, prive di effettiva argomentazione individualizzata. Questo approccio, se reiterato, rischia di svuotare il principio della sua valenza giuridica sostanziale, riducendolo a uno slogan normativo, incapace di sorreggere un controllo giurisdizionale autentico sulla ragionevolezza delle decisioni adottate dalle autorità pubbliche. I rischi dell'applicazione del *best interest of the child* da parte della giurisprudenza della Corte EDU sono ben evidenziati da J. LONG, *Il principio dei best interests e la tutela dei minori*, in F. Buffa, M. G. Civinini (a cura di), *La Corte di Strasburgo, Gli speciali di Questione Giustizia*, 2019, 413. Merita particolare attenzione la considerazione, evidenziata da E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., 100 e 106, circa l'uso spesso strumentale, e dunque non genuinamente finalizzato alla tutela del minore, del richiamo al suo interesse superiore, talora viziato da una pretestuosità sottesa, nella misura in cui essa tende a riflettere più le esigenze e le aspirazioni degli adulti coinvolti, che non l'effettiva centralità della persona del minore e dei suoi diritti.

³³ In proposito, E. FRONTONI, *Genitori e figli: tra giudici e legislatori*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019; si veda, altresì, S. LEONE, *Automatismi legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 1/2018, 11, il quale osserva «[l]a circostanza di trovarci di fronte a soggetti che, in costante evoluzione psichico-fisica, si trovano di fatto di giorno in giorno a costruire la propria identità, rende nei loro confronti molto problematica, dunque, l'adozione di regole generalizzate».



Di questo possibile scivolamento applicativo la giurisprudenza costituzionale ha mostrato consapevolezza, come emerge dalla [sentenza n. 68 del 2025](#)³⁴ nella quale si afferma che «[v]ero è che l'interesse del minore, per quanto centrale, non è un interesse "tiranno", che debba sempre e comunque prevalere.

Al pari di ogni interesse costituzionalmente rilevante, esso può essere oggetto di un bilanciamento in presenza di un interesse di pari rango». Non si tratta di un rilievo isolato poiché già con la [sentenza n. 33 del 2021](#) la Corte aveva ammonito contro la tentazione di trasformare l'interesse del minore in un parametro assolutizzato, tale da comprimere le altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate.

La ricerca di equilibrio tra valori concorrenti rappresenta, pertanto, la condizione stessa di legittimità del principio e trova espressione nella motivazione, che deve rendere esplicite le ragioni per cui la soluzione adottata realizza il benessere del minore senza sacrificare indebitamente altri diritti.

In tal modo si assicura la coerenza interna dell'ordinamento e si prevengono letture parziali o sbilanciate dei diritti fondamentali.

Su questa linea, come già rilevato, si collocano anche le decisioni [n. 79 del 2022](#) e [n. 33 del 2025](#)³⁵ che hanno consapevolmente evitato di impiegare formule come "interesse superiore" o "prevalente", preferendo l'espressione più misurata di "migliore interesse del minore", di talché esso non si configura come valore statico, ma misura di equilibrio tra diritti e relazioni, la cui applicazione richiede un'ermeneutica flessibile e insieme rigorosa, capace di coniugare sensibilità al caso concreto e fedeltà alla coerenza dell'ordinamento.

³⁴ Con note di: A. RUGGERI, *Stop and go della Consulta in tema di procreazione medicalmente assistita e di famiglia (noterelle a prima lettura di Corte cost. nn. 68 e 69 del 2025)*, [cit.](#); A. ANSELMO, *La Corte si pronuncia ancora in materia di procreazione medicalmente assistita*, in [lecostituzionaliste.it](#), 31 maggio 2025; V. LEMME, *Il superiore interesse del minore come guida nella ridefinizione costituzionale della genitorialità: la sentenza n. 68/2025*, [ivi](#), 12 giugno 2025; M. DI MASI, *Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale*, in [Questione Giustizia](#), 18 giugno 2025; M. CUNIBERTO, *Omogenitorialità. Una pronuncia storica della Consulta. Una prima riflessione sulla sentenza n. 68/2025*, [ivi](#); A. SCHILLACI, *Un quadro sempre più nitido: la Corte costituzionale e l'omogenitorialità femminile*, in [Diritti Comparati](#), 18 giugno 2025; A. MAGGI, *Oltre il limbo giuridico della persona minore: nota alla sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale*, in questa [Rivista, Studi 2025/III](#), 1358; I. TARDIA, *Dalla "genetica" alla "relazione": riconoscimento della genitorialità intenzionale e tutela affettiva del minore (commento a margine di Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68)*, in [federalismi.it](#), 27/2025, 191.

³⁵ Come si legge espressamente al punto 8.2. del Considerato in diritto, «la primaria considerazione dell'interesse del minore (o del concepito o del futuro nato) non comporta che la protezione costituzionale di tale interesse ricomprenda qualunque istanza il legislatore ritenga di riconoscergli. Le singole esigenze riferite al potenziale figlio vanno, infatti, anch'esse ponderate, tenendo conto di eventuali altre istanze di quest'ultimo, nonché dell'interesse di chi aspira alla genitorialità».



7. La valorizzazione dei legami affettivi nella logica costituzionale dell'adozione

L'affermazione del principio del migliore interesse del minore ha operato come fattore di trasformazione dell'intero diritto dell'adozione, spostandone progressivamente l'asse da un modello tipizzato a un paradigma fondato sui legami affettivi. In questa prospettiva, la Corte costituzionale ha individuato nell'affettività il nucleo sostanziale dell'esperienza adottiva, riconoscendole rilievo giuridico autonomo e funzione ordinante nella ridefinizione dei presupposti e delle finalità dell'istituto.

L'attenzione alla dimensione relazionale riflette un più ampio processo di adattamento del diritto della famiglia alle trasformazioni sociali, nel quale i parametri costituzionali vengono reinterpretrati alla luce dei rapporti concreti e delle esigenze reali delle persone coinvolte. La giurisprudenza costituzionale in materia di adozione diviene così un luogo emblematico di ricomposizione sistematica, in cui l'interpretazione si fa strumento di rinnovamento dell'ordinamento attraverso l'applicazione dei principi costituzionali.

La valorizzazione dei legami emotivi e responsabili come criterio costitutivo della genitorialità adottiva mostra che la Corte non si limita a richiamare il principio dei *best interests of the child* in termini programmatici, ma ne fa un parametro relazionale radicato nella realtà del minore, nella stabilità dei suoi rapporti e nella capacità educativa degli adulti che se ne prendono cura. Da ciò discende una concezione dell'adozione non più ancorata al paradigma della sostituzione piena e irreversibile della famiglia d'origine, ma aperta a una visione nuova della genitorialità, nella quale la coesistenza di appartenenze diverse può costituire una risorsa per lo sviluppo equilibrato del minore.

Tale orientamento trova espressione, seppur con declinazioni differenti, in tutte le pronunce esaminate. Con la [sentenza n. 79 del 2022](#), che, estendendo all'adottato in casi particolari la parentela con i parenti dell'adottante, riconosce alla rete dei legami familiari un valore identitario non comprimibile nello schema binario della sostituzione. La stessa linea si rinviene nella [sentenza n. 183 del 2023](#), che ha ammesso la prosecuzione di rapporti socio-affettivi con la famiglia biologica anche dopo l'adozione, e dalla [sentenza n. 33 del 2025](#) la quale ha escluso che lo stato civile dell'adottante possa costituire barriera aprioristica, imponendo una valutazione di idoneità fondata sulle esigenze dell'adottando.

Un principio analogo informa la [sentenza n. 5 del 2024](#), relativa all'adozione di maggiorenne, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1, c.c., nella parte in cui non consentiva al giudice di derogare, per ragioni meritevoli, al requisito dei diciotto anni di differenza d'età tra adottante e adottando; anche in tal caso, la sostanza della relazione prevale sul dato formale. Nel loro insieme, le richiamate decisioni delineano un progressivo spostamento dell'asse decisionale dal modello normativo astratto alla realtà fattuale delle relazioni, riconoscendo al giudice comune un ruolo determinante nell'accertare, caso per caso, la corrispondenza dell'adozione all'interesse del minore. Ne



consegue un mutamento di prospettiva di rilievo sistematico poiché il baricentro della valutazione si sposta dal legislatore al giudice, al quale è affidato il compito di dare attuazione, nella concretezza delle situazioni, al principio costituzionale di tutela della persona nella sua dimensione affettiva e relazionale.

È questo l'esito più evidente e, come si vedrà, anche il più problematico, dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di adozione, che ha progressivamente segnato l'avvio di un processo di giurisdizionalizzazione della disciplina, del quale si esamineranno, appresso, le implicazioni problematiche.

8. Dalla norma al "fatto di sentimento"³⁶

Il passaggio da un diritto costruito su modelli astratti a un diritto che prende le mosse dalle relazioni concrete trova la sua radice nell'evoluzione del principio del migliore interesse del minore, che, nella sua dimensione relazionale e contestuale, impone che ogni decisione sia calibrata sulle specifiche condizioni affettive, educative e ambientali della vicenda, sottraendosi alla rigidità di schemi predefiniti e generalizzanti.

In questa logica, la Corte costituzionale ha progressivamente ampliato il margine di apprezzamento riconosciuto al giudice comune, affidandogli il compito di misurare la tutela della persona minorenni con la realtà effettiva dei legami, delle esperienze e dei contesti di vita, e di tradurre in decisione l'equilibrio dinamico tra protezione, identità e stabilità affettiva.

L'ampliamento dell'area di discrezionalità giudiziale risponde all'esigenza di adattare la disciplina dell'adozione alla pluralità delle forme familiari contemporanee, ma solleva, al contempo, interrogativi di rilievo metodologico. Laddove il legislatore non offra una cornice normativa sufficientemente definita, la decisione del singolo giudice rischia di tradursi in un esercizio fortemente individualizzato, talora esposto a variabili culturali o a precomprensioni personali difficilmente controllabili.

Ne deriva una tensione costante tra giustizia del caso concreto e certezza del diritto, che investe l'equilibrio stesso dei poteri nello Stato costituzionale³⁷.

Le pronunce [n. 183 del 2023](#) e [n. 33 del 2025](#) costituiscono esempi emblematici di questa tendenza. La prima ammette la prosecuzione di rapporti affettivi significativi con la famiglia d'origine, qualora ciò risponda al miglior interesse del minore; la seconda supera l'esclusione

³⁶ Il titolo richiama, in chiave evocativa, la nota espressione di A. FALZEA, *Fatto di sentimento*, in *Voci di teoria generale del diritto*, Giuffrè, Milano, 1985, 539, senza, tuttavia, poter restituire la complessità concettuale che tale formula assume nell'elaborazione dell'Autore. Sulla rilevanza giuridica dei sentimenti si veda anche F. GAZZONI, *Amore e diritto, ovvero i diritti dell'amore*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994.

³⁷ Si vedano le ampie e dense considerazioni di M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Giuffrè, Milano, 2023, spec. 41 e 178



aprioristica delle persone singole dall'adozione, restituendo al giudice il compito di valutare l'idoneità genitoriale sulla base delle circostanze concrete. In entrambe le decisioni la Consulta rifiuta la logica dell'automatismo legislativo e affida al giudice ordinario la responsabilità di bilanciare, in modo ragionevole e trasparente, i valori costituzionali coinvolti.

La [sentenza n. 183 del 2023](#), in particolare, assume valore paradigmatico in quanto segna un decisivo spostamento dal modello rigido e codificato dell'adozione piena verso un'impostazione più flessibile e personalizzata. Attraverso una lettura sistematica orientata ai principi costituzionali e convenzionali, e in particolare all'art. 8 CEDU, la Corte ha riconosciuto che la cesura automatica dei legami giuridici e affettivi con la famiglia di origine non può più essere considerata un effetto necessario e ineludibile dell'adozione legittimante. Come esposto, l'argomentazione della Consulta si muove su un piano di rifiuto del dogma presuntivo: non è più sostenibile, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, assumere aprioristicamente che la rottura di ogni vincolo con la famiglia biologica sia sempre conforme all'interesse superiore del minore. Spetta, pertanto, al giudice di merito discernere, nel singolo caso, se la conservazione di alcune relazioni sociali e affettive pregresse sia benefica per il minore e, in tal caso, disporre il mantenimento di tali legami, anche nell'ambito di un'adozione piena.

Questa linea trova ulteriore conferma nella già citata [sentenza n. 5 del 2024](#) con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c., nella parte in cui non consentiva al giudice di derogare al requisito della differenza minima di età tra adottante e adottando in presenza di "motivi meritevoli" e di "esigua differenza d'età".

Tali espressioni, prive di una definizione normativa univoca, introducono nel sistema categorie aperte e bisognose di concretizzazione giudiziale. Se la prima ("motivi meritevoli") presenta una struttura più propriamente riconducibile al modello delle clausole generali³⁸, implicando un giudizio di valore che si fonda su parametri non codificati che rinviano a sistemi assiologici esterni al diritto positivo (quali l'etica, la società, la cultura), la seconda ("esiguità") si colloca su un terreno ancora più sdruciolevole, implicando un potere valutativo intrinsecamente discrezionale.

La Corte, con questa impostazione, conferisce una sorta di doppia delega al giudice del caso. La prima, di natura semantica e applicativa, concerne la determinazione del significato concreto dei criteri indeterminati introdotti nel tessuto normativo: spetta al giudice stabilire,

³⁸ Sulle clausole generali, tra la vastissima letteratura, si richiamano F. PEDRINI, *Clausole generali e principi costituzionali*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 29 giugno 2015, 7; C. LUZZATI, *La «normalizzazione» delle clausole generali. Dalla semantica alla pragmatica*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, 163; V. VELLUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Giuffrè, Milano, 2010. Inevitabile, sul punto, richiamare il pensiero di E. BETTI, *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica*, Giuffrè, Milano, 1949, 56, secondo il quale le clausole generali esigono un «apprezzamento condotto alla stregua di «nozioni elastiche» e di «concetti di valore», ossia di criteri desumibili dalla coscienza sociale, di per sé extragiuridici, ma rilevanti per il trattamento giuridico, ai quali rinviano le norme giuridiche da interpretare e da applicare».



di volta in volta, quando la differenza d'età possa dirsi "esigua" o quali circostanze possano integrare "motivi meritevoli" di deroga. In assenza di parametri legislativi di riferimento, tali espressioni, pur ispirate a esigenze di flessibilità, rinviano a valutazioni di congruità e ragionevolezza che si formano nel contesto stesso della decisione giudiziale. La seconda delega, più strutturale, riguarda invece la selezione dei valori e degli interessi costituzionalmente rilevanti che devono orientare il bilanciamento nel singolo caso.

Non si tratta più soltanto di "applicare" una clausola aperta, ma di individuare, attraverso un processo argomentativo autonomo, quale fra i molteplici beni costituzionali in gioco (la tutela dell'identità personale, la stabilità affettiva, la certezza dei rapporti familiari) debba prevalere e in che misura. In tal modo la giurisdizione diviene luogo di mediazione tra principi in tensione, chiamata a concretizzare la Costituzione attraverso la decisione³⁹.

Questa duplice delega, pur coerente con la finalità di rendere il diritto più aderente alla realtà sociale e alle specificità dei casi, comporta effetti sistemici non trascurabili. Sposta, infatti, il baricentro della produzione giuridica dal legislatore al giudice, affidando alla sensibilità e alla formazione culturale del singolo magistrato, la definizione concreta di parametri che dovrebbero restare comuni e condivisi⁴⁰.

Ne derivano almeno due rischi strutturali. Da un lato, la frammentazione interpretativa, poiché la pluralità di decisioni fondate su criteri aperti può dar luogo a un mosaico disomogeneo di soluzioni difficilmente riconducibile a un orientamento unitario; dall'altro, la perdita di prevedibilità, che incide sulla certezza del diritto e, con essa, sull'eguaglianza sostanziale tra i consociati, determinando esiti potenzialmente divergenti in presenza di situazioni analoghe.

In questo quadro, la valorizzazione della discrezionalità giudiziale in ambito adottivo segna una torsione metodologica dell'ordinamento, che si avvicina alle logiche proprie di un diritto giurisprudenziale. Sebbene il sistema costituzionale italiano non riconosca, almeno formalmente, alla giurisprudenza un potere nomopoietico, appare ormai innegabile che, soprattutto in ambiti ad alta densità etico-relazionale, il diritto si stia plasmando sempre più nelle aule giudiziarie piuttosto che nei testi normativi, con il conseguente rischio di un

³⁹ Sul tema della concretizzazione si rinvia a V. BALDINI, *La concretizzazione dei diritti fondamentali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, e alla dottrina ivi citata.

⁴⁰ Evidenzia i gravi rischi di una giurisprudenza eccessivamente orientata al caso concreto M. LUCIANI, *Certezza del diritto e clausole generali*, in [Questione Giustizia](#), 2020, 270, il quale osserva che: «[i]l ritorno a un'autocomprensione della giurisdizione come attività applicativa della legge (per evitare equivoci: delle fonti, Costituzione compresa) è essenziale. Anche le clausole generali possono essere lette e applicate in conformità a questo approccio, in particolare ricostruendone il contenuto non con il ricorso alle insondabili correnti profonde della società, ma con l'accertamento di come il diritto positivo, evolvendosi, le ha inverte nelle plurime norme a fattispecie delle quali si compone. Il giudice è il fondamentale punto di caduta delle garanzie giuridiche dell'ordinamento, ma mi permetto di ribadire: i veri amici della giurisdizione sono quelli che ne riconoscono il grande potere, ma anche gli insormontabili confini».



sovertimento dell'assetto ordinamentale delle fonti del diritto e un'alterazione dell'equilibrio funzionale tra i poteri dello Stato⁴¹.

La garanzia della flessibilità interpretativa, quando non accompagnata da criteri di controllo e da un linguaggio giuridico condiviso, rischia di tradursi in un diritto frammentato, nel quale la certezza cede il passo alla contingenza e la *ratio decidendi* del singolo caso assume a regola implicita.

La norma, dunque, cessa di operare come comando astratto e generalizzato, inscrivendosi invece in una logica di "giustizia materiale", ove l'enunciato legislativo non costituisce più l'orizzonte vincolante dell'interpretazione, ma un punto di partenza per una valutazione teleologica, fondata sull'analisi delle conseguenze concrete che derivano dalla sua applicazione. Una prospettiva che, se non ancorata a solide garanzie metodologiche, rischia di smarrire il nesso con la legalità costituzionale e con l'esigenza di prevedibilità del diritto.

Si delinea così una fase di transizione in cui la funzione giudiziale, da strumento di applicazione della norma, si trasforma progressivamente in luogo di produzione del diritto. Il giudice ordinario è chiamato non solo a interpretare, ma a concretizzare i principi costituzionali, divenendo coautore della disciplina di settore. Ne risulta una "giurisdizionalizzazione" della disciplina dell'adozione che, pur inevitabile in un contesto di inerzia legislativa, comporta un'evidente frizione di sistema poiché la normatività si sposta dal testo della legge all'argomentazione giudiziale, e la garanzia dei diritti rischia di dipendere più dalla razionalità della singola motivazione che dalla certezza delle regole.

In questa prospettiva, l'interesse del minore, lungi dal poter rappresentare la scappatoia ermeneutica per «abbandon[are] il caso a se stesso»⁴², dev'essere riempito di contenuto mediante una dettagliata indagine sulle condizioni effettive dell'adottando e sulle capacità affettive, relazionali e genitoriali del soggetto adottante, attraverso l'accertamento di come il diritto positivo, evolvendosi, lo ha inverteo «nelle plurime norme a fattispecie delle quali si compone»⁴³.

⁴¹ L. FERRAJOLI, *Contro la giurisprudenza creativa*, [Questione Giustizia](#), 4/2016, 18-19, manifesta perplessità circa un ragionamento giudiziario che si risolve «nella sopraordinazione creativa, anziché nella subordinazione, del giudice alla legge: non più l'applicazione, bensì la ponderazione dei principi che concorrono nel caso sottoposto al giudizio e quindi la scelta da parte del giudice della norma da applicare e di quella da disapplicare».

⁴² Così M. LUCIANI, *Certezza del diritto e clausole generali*, cit., 71.

⁴³ Idem, 72. Lo stesso autore, in *Il ruolo della giurisprudenza: applicazione delle clausole generali e certezza dei rapporti giuridici*, in *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, Roma, 2023, 175, afferma che «[u]na clausola generale, invece, si riempie di contenuto attraverso un'opera di concretizzazione individualizzante che, nel momento applicativo, segue quella preliminare – anche qui – di estrazione generalizzante. Al contrario di quanto comunemente si pensa, la clausola generale non costituisce un'apertura di campo all'arbitrio dell'interprete, alle sue pulsioni equitative, alla sua capacità di lettura di un ipotetico *Volksgeist*».



In altre parole, è innegabile che, nelle materie più sensibili all'evoluzione sociale, la disciplina debba conservare un margine di flessibilità, necessario ad adeguarsi alla mutevolezza delle situazioni concrete dal momento che nessuna norma, per quanto accurata, può prevedere ogni possibile configurazione dei rapporti che intende regolare. Ciò nondimeno, l'apertura interpretativa non può tradursi in indeterminatezza, poiché anche nell'applicazione di clausole generali, come quella del migliore interesse del minore, spetta all'interprete rintracciare nel sistema positivo i significati che il legislatore ha reso possibili, individuando quelli più coerenti con i principi costituzionali e con la razionalità complessiva dell'ordinamento.

9. Considerazioni conclusive

Lo studio ha mostrato come la giurisprudenza costituzionale abbia progressivamente ampliato le sfere materiali di tutela dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nel procedimento adottivo, includendovi situazioni nuove o originariamente escluse⁴⁴. In tale evoluzione, il dato più significativo è rappresentato dall'emergere di una concezione relazionale dei diritti, nella quale la valutazione del caso concreto diviene il luogo privilegiato per l'attuazione dei principi costituzionali⁴⁵. Il giudice è chiamato a misurarsi con contesti affettivi complessi e mutevoli, traducendo in decisione l'esigenza di garantire al minore una protezione effettiva, integrale e non meramente formale.

La Corte costituzionale e il giudice comune operano, in questo quadro, in modo complementare. La prima, con coerenza ma anche con inevitabile creatività, ha riordinato un assetto normativo percepito come inadeguato⁴⁶; il secondo ha dato corpo, nella prassi, a

⁴⁴ Tale tratto essenziale della Corte costituzionale italiana è sintetizzato dalla formula della «relazionalità» da V. BARSOTTI, P.G. CAROZZA, M. CARTABIA, A. SIMONCINI, Introduction. Dialogue as a Method, in Id. (a cura di), *Dialogues on Italian Constitutional Justice. A Comparative Perspective*, Abingdon/New York/Torino, 2020, 1.

⁴⁵ Per una più ampia riflessione di veda P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

⁴⁶ Sul punto, R. BARTOLI, *Dalle "rime obbligate" alla discrezionalità: consacrata la svolta*, in *Quaderni Costituzionali*, 6/2018, 2566, spec. 2571, mette in guardia dal pericolo che potrebbe derivare dall'applicazione coerente e spinta all'estremo dell'orientamento adottato dalla Corte costituzionale. In tale prospettiva, si profilerebbe una vera e propria inversione del tradizionale assetto funzionale della discrezionalità: questa, da prerogativa tipica del legislatore, verrebbe progressivamente ad attribuirsi alla Corte stessa, che – una volta affrancatasi dal vincolo delle cosiddette "rime obbligate" – godrebbe di un margine valutativo molto più ampio nell'individuazione della soluzione ritenuta corretta. Tale soluzione, però, proprio in quanto selezionata dalla Corte sulla base di un giudizio autonomo e non più meramente vincolato, finirebbe per assumere essa stessa un carattere di necessità costituzionale, imponendosi al legislatore come l'unica opzione giuridicamente legittima per sanare la lesione individuata. In senso opposto vedasi F. MODUGNO, *La "supplenza" della Corte costituzionale*, in Id., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2008, 145, secondo il quale: «La Corte



situazioni giuridiche che il procedimento adottivo tende a ricomporre in assenza di un intervento legislativo tempestivo⁴⁷. Fatta eccezione per le modifiche parziali operate dalle riforme del 2001⁴⁸ e del 2015⁴⁹, la disciplina dell'adozione resta, infatti, ancorata a presupposti rigidi e modelli familiari tradizionali, poco adatti a governare l'esigenza di tutela personalizzata dei minori in condizioni di vulnerabilità.

Tale dinamica, pur orientata a un accrescimento della tutela sostanziale, non dissolve le criticità strutturali derivanti dal rischio che la selezione degli interessi in gioco dipenda dalle

non ha, istituzionalmente, potere di normazione positiva; ma – ripeto – nel bilanciamento, la funzione di garanzia costituzionale ad essa eminentemente, anche se non esclusivamente, affidata, non può non prevalere sulla ripartizione rigida dei poteri (legislativo e di garanzia costituzionale» e prima ancora G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985, 755, il quale ha considerato la “supplenza” della Corte costituzionale rispetto alle “omissioni legislative” come un “*culpa felix*” (Ib., *Legge (controllo di costituzionalità)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, IX, Torino, 1994, 32). In proposito si vedano: R. ROMBOLI, [Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri](#), in questa [Rivista](#), Studi 2023/III, 829, osserva che, con specifico riguardo ai rapporti tra Corte costituzionale e legislatore, si è assistito ad un autentico ribaltamento dei ruoli, passando da «un parlamento che agisce e la Corte che reagisce ad una Corte che agisce ed un parlamento che reagisce». In argomento, si vedano altresì E. CHELLI, *Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri*, Il Mulino, Bologna, 1999; A. RUGGERI, *Un rebus irrisolto (e irrisolvibile?): le flessibilizzazioni dei testi di legge per il tramite della giurisprudenza costituzionale che appaiono essere, a un tempo, necessarie e... impossibili (appunti per uno studio alla luce delle più recenti esperienze)*, in [Dirittifondamentali.it](#), 3/2023, 333; Id., *Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2015, 643; E. Malfatti, V. MESSERINI, R. ROMBOLI, E. ROSSI E A. SPERTI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Verso una nuova “stagione” nei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, Pisa University Press, Pisa, 2023; A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in [Rivista AIC](#), 2/2023, 12 aprile 2023, 103; L. RULLO, *La politica a Corte. L'espansione della Corte costituzionale nell'arena politica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022; A. GIUBILEI, *Discrezionalità legislativa e garanzia della Costituzione. Omissioni e inerzia del legislatore dinanzi alla Corte costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023; P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale - legislatore rappresentativo*, in [Nomos](#), 3/2023, 1; G. VASINO, *Sindacato di costituzionalità e discrezionalità del legislatore. Tutela sostanziale dei diritti e tecniche decisorie*, Giappichelli, Torino 2024.

⁴⁷ A. DI GIOVINE, A. MASTROMARINO, *Il potere giudiziario nella democrazia costituzionale*, in R. Toniatti – M. Magrassi (a cura di), *Magistratura, giurisdizione e equilibri costituzionali. Dinamiche e confronti europei e comparati*, Cedam, Padova 2011, 17. Vedi anche P. CARETTI, *Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti: verso un nuovo equilibrio*, in A. Cardone, F. Donati, M.C. Grisolia, G. Tarli Barbieri (a cura di), *Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti: verso un nuovo equilibrio. Lectio magistralis di Paolo Caretti*, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli 2016, 26; V. MARCENÒ, *La neutralizzazione del giudice*, Jovene, Napoli, 2009; M. CAVINO, *Interpretazione discorsiva del diritto. Saggio di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2004. Con particolare riferimento all'interesse del minore, si vedano, tra i contributi più recenti, S. TALINI, *Corte costituzionale e legislatore nella protezione dei figli delle coppie same sex. Il progressivo affievolirsi del limite della discrezionalità*, in M. Ruotolo (a cura di), *Discrezionalità legislativa e sindacato della Corte costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, 119 e M. PICCHI, *La mancanza di dialogo fra legislatore e Corte costituzionale nella tutela del superiore interesse del minore*, cit.

⁴⁸ Legge 28 marzo 2001, n. 149.

⁴⁹ Legge 19 ottobre 2015, n. 173. Si rinvia alla nota 6.



precomprensioni valoriali del giudice o dalle aspettative, anche ermeneutiche, delle parti in causa.

La progressiva traslazione del potere normativo verso la giurisdizione⁵⁰ solleva, invero, questioni di equilibrio istituzionale perché comporta un'attenuazione del principio democratico, che esige che la produzione del diritto rimanga espressione di un processo di integrazione politica⁵¹ e della mediazione nelle assemblee rappresentative.

Come osservato da autorevole dottrina, l'espansione della giurisprudenza creativa, quando non sostenuta da un saldo ancoraggio metodologico, può tradursi in un indebolimento del principio di legalità e nella perdita della prevedibilità del diritto⁵². La certezza giuridica, infatti, non si pone in alternativa all'effettività, ma ne costituisce una condizione. Senza legalità e senza una legittimazione democratica del processo di produzione normativa, la tutela dei diritti rischia di divenire episodica, affidata alla sensibilità del singolo giudice più che a un disegno coerente dell'ordinamento.

Per evitare che la supplenza giudiziaria divenga surrogato della funzione legislativa, è dunque necessario che la creatività interpretativa trovi fondamento nella trasparenza delle motivazioni, nella verificabilità dei richiami costituzionali e nella consapevolezza dei limiti del ruolo del giudice.

Anche le clausole generali, infatti, non possono essere trattate come spazi di libera valutazione, ma devono essere lette «con l'accertamento di come il diritto positivo, evolvendosi, le ha inverte nelle plurime norme a fattispecie delle quali si compone»⁵³. Il giudice, cioè, è chiamato a coglierne il significato nel contesto delle soluzioni normative e giurisprudenziali che ne hanno già definito, almeno in parte, il contenuto e la direzione. In questo modo, l'interpretazione resta un esercizio di responsabilità argomentativa, capace di mantenere il legame tra apertura del principio e coerenza del sistema.

L'adozione, per la sua intrinseca dimensione relazionale e affettiva, rende questo equilibrio particolarmente delicato, richiedendo decisioni sensibili alle peculiarità individuali, ma al tempo stesso ancorate a criteri comuni di razionalità e proporzionalità. In questa prospettiva,

⁵⁰ In argomento vedasi P. COSTANZO, [*Legislatore e Corte costituzionale. Uno sguardo d'insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di discrezionalità legislativa dopo cinquant'anni di attività, relazione tenuta nell'ambito delle "IV Jornadas ítalo-españolas de justicia constitucional: 50 aniversario de la Corte constitucional italiana, 25 aniversario del Tribunal constitucional español", 22 y 23 septiembre 2005*](#), in questa [*Rivista, Studi 2006*](#), 9, secondo il quale «[s]e siamo infatti persuasi che sia spesso sottile quella "frontera entre el Derecho y la política", cui fa riferimento anche Manuel Aragón Reyes nei suoi "25 años de justicia constitucional en España", non ci sembra men vero che il più sicuro lasciapassare debba consistere nella possibilità di "argumentar jurídicamente sus decisiones" e che, quando a tale possibilità rinunzi troppo presto o troppo facilmente, sia la Corte a fare della "realpolitik" non consona al suo ruolo».

⁵¹ R. SMEND, *Costituzione e diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1988.

⁵² Si veda ancora L. FERRAJOLI, *Contro la giurisprudenza creativa*, cit.

⁵³ M. LUCIANI, *Certezza del diritto e clausole generali*, cit., 72



il principio dei *best interests of the child* rappresenta insieme la risorsa e la prova più impegnativa per la giurisdizione. La sua ampiezza consente di adattare la tutela alla complessità delle situazioni, ma ne impone anche un uso sorvegliato. La concretezza che esso esige non deve tradursi in arbitrarietà. Il giudice comune è chiamato a un esercizio di ponderazione argomentata, capace di coniugare l'effettività della protezione con la stabilità del diritto, trasformando il principio in strumento di razionalità e non in formula elastica priva di contenuto normativo.

Le decisioni esaminate rivelano, in definitiva, un'evoluzione che impone di riflettere sul punto di equilibrio tra creatività dell'interprete e certezza delle regole. L'eccessiva valorizzazione della dimensione giurisprudenziale, anche quando mossa dall'intento di garantire i diritti fondamentali, rischia, infatti, di affidare la loro protezione alla valutazione del singolo giudice, erodendo il ruolo del legislatore quale sede di composizione collettiva degli interessi.

Come è stato recentemente ricordato, la perdita di centralità della legge segna una possibile transizione «dallo Stato di diritto allo Stato dei giudici», con il conseguente indebolimento della dimensione democratica della normazione⁵⁴. Rimane così aperta la questione del bilanciamento tra le due funzioni. Solo dal loro equilibrio può derivare un ordinamento capace di adattarsi al mutamento sociale senza perdere coerenza, e di assicurare tutela effettiva senza rinunciare alla forma che ne fonda la legittimità⁵⁵.

⁵⁴ Riprendendo un'espressione di B. RÜTHERS, *Die heimliche Revolution vom Rechtstaat zum Richterstaat. Verfassung und Methoden. Ein Essay*, Mohr, Tubinga, 2014-2016, trad. it. di G. Stella, *La rivoluzione clandestina dallo Stato di diritto allo Stato dei giudici*, Mucchi, Modena, 2018, 49, citato da M. LUCIANI, *Ibidem*, 70, nota 21.

⁵⁵ Si veda ancora M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, cit.